SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 148° — Numero 252

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Lunedì, 29 ottobre 2007** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00198 ROMA - CENTRALINO 06 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)
5ª Serie speciale: *Contratti pubblici* (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)

AVVISO AGLI ABBONATI

Dall'8 ottobre vengono resi noti nelle ultime pagine della *Gazzetta Ufficiale* i canoni di abbonamento per l'anno 2008. Contemporaneamente sono state spedite le offerte di rinnovo agli abbonati, complete di bollettini postali premarcati *(di colore rosso)* per la conferma dell'abbonamento stesso. Si pregano i signori abbonati di far uso di tali bollettini e di utilizzare invece quelli prestampati di colore nero solo per segnalare eventuali variazioni.

Si rammenta che la campagna di abbonamento avrà termine il 26 gennaio 2008 e che la sospensione degli invii agli abbonati, che entro tale data non avranno corrisposto i relativi canoni, avrà effetto dal 24 febbraio 2008.

Si pregano comunque gli abbonati che non intendano effettuare il rinnovo per il 2008 di darne comunicazione via fax al Settore Gestione *Gazzetta Ufficiale* (n. 06-8508-2520) ovvero al proprio fornitore.

SOMMARIO

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 218

Ministero della solidarietà sociale

DIRETTIVA 18 settembre 2007.

Modalità per la presentazione di progetti sperimentali di volontariato di cui all'articolo 12, comma 1, lettera *d)*, della legge 11 agosto 1991, n. 266, finanziati con il Fondo per il volontariato, istituito ai sensi dell'articolo 12, comma 2, della legge 11 agosto 1991, n. 266. Anno 2007.

07A09206

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 219

COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Deliberazioni adottate dal Comitato interministeriale per la programmazione economica n. 40/2007, n. 41/2007, n. 42/2007, n. 52/2007, n. 53/2007, n. 54/2007, n. 57/2007.

07A08985

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

DECRETO LEGISLATIVO 27 settembre 2007, n. **178.**

Disposizioni correttive ed integrative al decreto legislativo 8 febbraio 2006, n. 114, recante attuazione delle direttive 2003/89/CE, 2004/77/CE e 2005/63/CE, in materia di indicazione degli ingredienti contenuti nei prodotti alimentari, nonché attuazione della direttiva 2006/142/CE.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109, e successive modificazioni, recante attuazione della direttiva 89/395/CEE e della direttiva 89/396/CEE concernenti l'etichettatura, la presentazione e la pubblicità dei prodotti alimentari;

Vista la direttiva 2003/89/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 novembre 2003, che modifica la direttiva 2000/13/CE per quanto riguarda l'indicazione degli ingredienti contenuti nei prodotti alimentari;

Vista la legge 18 aprile 2005, n. 62, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi comunitari derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee, ed in particolare gli articoli 1, comma 5, e 2, comma 1, lettera *f)*, che prevedono la possibilità di emanare disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi di attuazione delle direttive di cui all'art. 1;

Visto il decreto legislativo 8 febbraio 2006, n. 114, recante attuazione delle direttive 2003/89/CE, 2004/77/CE e 2005/63/CE, in materia di indicazione degli ingredienti contenuti nei prodotti alimentari;

Vista la direttiva 2006/142/CE della Commissione, del 22 dicembre 2006, con la quale viene integrato l'elenco degli allergeni di cui alla direttiva 2003/89/CE;

Ritenuta la necessità di emanare disposizioni integrative del decreto legislativo 8 febbraio 2006, n. 114, sia per meglio precisare le condizioni di esenzione dall'obbligo di indicazione degli ingredienti in etichetta, sia per dare attuazione alla direttiva 2006/142/CE, in applicazione dell'articolo 4 della legge n. 62 del 2005;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 12 dicembre 2006;

Acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nella seduta del 25 gennaio 2007;

Acquisito il parere delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 21 settembre 2007;

Sulla proposta del Ministro per le politiche europee e del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con i Ministri degli affari esteri, della giustizia, dell'economia e delle finanze, della salute, delle politiche agricole alimentari e forestali, e per gli affari regionali e le autonomie locali;

E m a n a

il seguente decreto legislativo:

Art. 1.

Casi di esenzione

1. L'articolo 6 del decreto legislativo 8 febbraio 2006, n. 114, è sostituito dal seguente:

«1. All'articolo 7 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

2-*bis*. Le esenzioni di cui ai commi 1 e 2 non si applicano nel caso di ingredienti indicati all'allegato 2, sezione III. L'indicazione degli ingredienti non è richiesta nel caso di formaggi, del burro, del latte e delle creme di latte fermentati, solo se utilizzati come prodotti finiti.».

Art. 2.

Integrazione allegato 1 sez. III

1. All'allegato 1, sezione III, del decreto legislativo 8 febbraio 2006, n. 114, sono aggiunti i seguenti ingredienti:

«Lupini e prodotti derivati;

Molluschi e prodotti derivati.».

Art. 3.

Norme transitorie

1. Le etichette non conformi a quanto previsto dall'articolo 1 possono essere utilizzate fino al 30 giugno 2008 e i prodotti così etichettati possono essere venduti fino al 23 dicembre 2008.

2. I prodotti di cui all'articolo 2 non conformi a quanto previsto dal presente decreto, etichettati prima del 23 dicembre 2008, possono essere venduti fino ad esaurimento delle scorte.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 27 settembre 2007

NAPOLITANO

PRODI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

BONINO, *Ministro per le politiche europee*

BERSANI, *Ministro per lo sviluppo economico*

D'ALEMA, *Ministro degli affari esteri*

MASTELLA, *Ministro della giustizia*

PADOA SCHIOPPA, *Ministro dell'economia e delle finanze*

TURCO, *Ministro della salute*

DE CASTRO, *Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali*

LANZILLOTTA, *Ministro per gli affari regionali e le autonomie locali*

Visto, *il Guardasigilli:* MASTELLA

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3 del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Per le direttive CEE vengono forniti gli estremi di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee (GUCE).

Note alle premesse:

— L'art. 76 della Costituzione stabilisce che l'esercizio della funzione legislativa non può essere delegato al Governo se non con determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti.

— L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro, al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti.

— Il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109, è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 17 febbraio 1992, n. 39, S.O..

— La direttiva 89/395/CEE e la direttiva 89/396/CEE sono pubblicate nella G.U.C.E. 30 giugno 1989, n. L 186.

— La direttiva 2003/89/CE è pubblicata nella G.U.C.E. 25 novembre 2003, n. L 308.

— La direttiva 2000/13/CE è pubblicata nell G.U.C.E. 6 maggio 2000, n. L 109.

— Gli articoli 1, comma 5, e 2, comma 1, della legge 18 aprile 2005 n. 62, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 27 aprile 2005, n. 96, S.O., così recitano:

«Art. 1 *(Delega al Governo per l'attuazione di direttive comunitarie).* — 1.-4. (*Omissis*).

5. Entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui al comma 1, nel rispetto dei principi e criteri direttivi fissati dalla presente legge, il Governo può emanare, con la procedura indicata nei commi 2, 3 e 4, disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi emanati ai sensi del comma 1, fatto salvo quanto previsto dal comma 5-*bis*».

«Art. 2 *(Principi e criteri direttivi generali della delega legislativa).* — 1. Salvi gli specifici principi e criteri direttivi stabiliti dalle disposizioni di cui al capo II ed in aggiunta a quelli contenuti nelle direttive da attuare, i decreti legislativi di cui all'art. 1 sono informati ai seguenti principi e criteri direttivi generali:

a) le amministrazioni direttamente interessate provvedono all'attuazione dei decreti legislativi con le ordinarie strutture amministrative;

b) ai fini di un migliore coordinamento con le discipline vigenti per i singoli settori interessati dalla normativa da attuare, sono introdotte le occorrenti modificazioni alle discipline stesse, fatte salve le materie oggetto di delegificazione ovvero i procedimenti oggetto di semplificazione amministrativa;

c) salva l'applicazione delle norme penali vigenti, ove necessario per assicurare l'osservanza delle disposizioni contenute nei decreti legislativi, sono previste sanzioni amministrative e penali per le infrazioni alle disposizioni dei decreti stessi. Le sanzioni penali, nei limiti, rispettivamente, dell'ammenda fino a 103.291 euro e dell'arresto fino a tre anni, sono previste, in via alternativa o congiunta, solo nei casi in cui le infrazioni ledano o espongano a pericolo interessi costituzionalmente protetti. In tali casi sono previste: la pena dell'ammenda alternativa all'arresto per le infrazioni che espongano a pericolo o danneggino l'interesse protetto; la pena dell'arresto congiunta a quella dell'ammenda per le infrazioni che rechino un danno di particolare gravità. La sanzione amministrativa del pagamento di una somma non inferiore a 103 euro e non superiore a 103.291 euro è prevista per le infrazioni che ledano o espongano a pericolo interessi diversi da quelli sopra indicati. Nell'ambito dei limiti minimi e massimi previsti, le sanzioni sopra indicate sono detei-minate nella loro entità, tenendo conto della diversa potenzialità lesiva dell'interesse protetto che ciascuna infrazione presenta in astratto, di specifiche qualità personali del colpevole, comprese quelle che impongono particolari doveri di prevenzione, controllo o vigilanza, nonché dei vantaggio patrimoniale che l'infrazione può recare al colpevole o alla persona o all'ente nel cui mteresse egli agisce. In ogni caso sono previste sanzioni identiche a quelle eventualmente già comminate dalle leggi vigenti per le violazioni omogenee e di pari offensività rispetto alle infrazioni alle disposizioni dei decreti legislativi;

d) eventuali spese non contemplate da leggi vigenti e che non riguardano l'attività ordinaria delle amministrazioni statali o regionali possono essere previste nei decreti legislativi recanti le norme occorrenti per dare attuazione alle direttive nei soli limiti occorrenti per l'adempimento degli obblighi di attuazione delle direttive stesse; alla relativa copertura, nonché alla copertura delle minori entrate eventualmente derivanti dall'attuazione delle direttive, in quanto non sia possibile fare fronte con i fondi già assegnati alle competenti amministrazioni, si provvede a carico del fondo di rotazione di cui all'art. 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183, per un ammontare complessivo non superiore a 50 milioni di euro;

e) all'attuazione di direttive che modificano precedenti direttive già attuate con legge o con decreto legislativo si procede, se la modificazione non comporta ampliamento della materia regolata, apportando le corrispondenti modificazioni alla legge o al decreto legislativo di attuazione della direttiva modificata;

f) i decreti legislativi assicurano in ogni caso che, nelle materie oggetto delle direttive da attuare, la disciplina sia pienamente conforme alle prescrizioni delle direttive medesime, tenuto anche conto delle eventuali modificazioni comunque intervenute fino al momento dell'esercizio della delega;

g) quando si verifichino sovrapposizioni di competenze fra amministrazioni diverse o comunque siano coinvolte le competenze di più amministrazioni statali, i decreti legislativi individuano, attraverso le più opportune forme di coordinamento, rispettando i principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza e le competenze delle regioni e degli altri enti temtonah, le procedure per salvaguardare l'unitarietà dei processi decisionali, la trasparenza, la celerità, l'efficacia e l'economicità nell'azione amministrativa e la chiara individuazione dei soggetti responsabili;

h) i decreti legislativi assicurano che sia garantita una effettiva parità di trattamento dei cittadini italiani rispetto a quelli degli altri Stati membri dell'Unione europea, facendo in modo di assicurare il massimo livello di armonizzazione possibile tra le legislazioni interne dei vari Stati membri ed evitando l'insorgere di situazioni discriminatorie a danno dei cittadini italiani nel momento in cui gli stessi sono tenuti a rispettare, con particolare riferimento ai requisiti richiesti per l'esercizio di attività commerciali e professionali, una disciplina più restrittiva di quella applicata ai cittadini degli altri Stati membri.».

— Il decreto legislativo 8 febbraio 2006, n. 114, è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 23 marzo 2006, n. 69.

— La direttiva 2004/77/CE è pubblicata nelle G.U.C.E. 30 aprile 2004, n. L 162.

— La direttiva 2005/63/CE è pubblicata nella G.UC.E. 4 ottobre 2005, n. L 258.

— La direttiva 2006/142/CE è pubblicata nella G.U.C.E. 23 dicembre 2006, n. L 368.

— Il decreto legislativo 8 febbraio 2006, n. 114, è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 23 marzo 2006, n. 69.

— L'art. 4 della legge 18 aprile 2005, n. 62, così recita:

«Art. 4 *(Oneri relativi a prestazioni e controlli)*. — 1. Gli oneri per prestazioni e controlli da eseguire da parte di uffici pubblici nell'attuazione delle normative comunitarie sono posti a carico dei soggetti interessati, ove ciò non risulti in contrasto con la disciplina comunitaria, secondo tariffe determinate sulla base del costo effettivo del servizio. Le suddette tariffe sono predeterminate e pubbliche.

2. Le entrate derivanti dalle tariffe di cui al comma 1, qualora riferite all'attuazione delle direttive di cui agli allegati A e B della presente legge, nonché di quelle da recepire con lo strumento regolamentare, sono attribuite alle amministrazioni che effettuano le prestazioni ed i controlli, mediante riassegnazione ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1999, n. 469.»

Note all'art. 2:

— Il testo dell'Allegato I, sezione III, del decreto legislativo 8 febbraio 2006, n. 114, come modificato dal presente decreto è il seguente:

«Allegato I, Sezione III (Allergeni alimentari).

Cereali contenenti glutine (cioè grano, segale, orzo, avena, farro, kamut o i loro ceppi ibridati) e prodotti derivati;

Crostacei e prodotti derivati;

Uova e prodotti derivati;

Pesce e prodotti derivati;

Arachidi e prodotti derivati;

Soia e prodotti derivati;

Latte e prodotti derivati (compreso il lattosio);

Frutta a guscio cioè mandorle (Amigdalus communis L.), nocciole (Corylus avellana), noci comuni (Juglans regia), noci di acagiù (Anacardium occidentale), noci pecan (Carya illinoiesis (Wangenh) K. Koch), noci del Brasile (Bertholletia excelsa), pistacchi (Pistacia vera), noci del Queensland (Macadamia ternifolia) e prodotti derivati;

Sedano e prodotti derivati;

Senape e prodotti derivati;

Semi di sesamo e prodotti derivati;

Anidride solforosa e solfiti in concentrazioni superiori a 10 mg/kg o 10 mg/l espressi come SO2.

Lupini e prodotti derivati;

Molluschi e prodotti derivati;»

07G0193

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 agosto 2007.

Autorizzazione al Ministero della pubblica istruzione ad assumere 3.811 dirigenti scolastici a sensi dell'articolo 39 della legge n. 449/1997.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni;

Visto il decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006, n. 233, recante disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei Ministeri;

Visto, in particolare, l'art. 1, comma 1, del citato decreto-legge n. 181 del 2006, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 233 del 2006, che, nel modificare il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, ha istituito il Ministero della pubblica istruzione, nonché il comma 7 del medesimo art. 1 che ha previsto il trasferimento al citato Ministero della pubblica istruzione, con le inerenti risorse finanziarie, strumentali e di personale, le funzioni attribuite al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca dall'art. 50, comma 1, lettera *a)*, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, ad eccezione di quelle riguardanti le istituzioni di cui alla legge 21 dicembre 1999, n. 508;

Visto il decreto direttoriale del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca in data 22 novembre 2004, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - 4ª serie

speciale - n. 94 del 26 novembre 2004, con il quale è stato bandito il corso-concorso selettivo di formazione per il reclutamento di 1500 dirigenti scolastici per la scuola primaria e secondaria di primo grado e per la scuola secondaria superiore e per gli istituti educativi, autorizzato con decreto del Presidente della Repubblica in data 3 luglio 2004;

Visto il decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43 che ha previsto all'art. 1-*sexies* l'indizione di un apposito corso concorso a dirigente scolastico per coloro che abbiano maturato, entro l'anno scolastico 2005/2006, almeno un anno di incarico di presidenza, riservando al concorso stesso tutti i posti di dirigente scolastico vacanti all'inizio dell'anno scolastico 2006/2007, autorizzato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 6 settembre 2006, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 262 del 10 novembre 2006, e bandito con decreto del Ministro della pubblica istruzione in data 3 ottobre 2006, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - 4ª serie speciale - n. 76 del 6 ottobre 2006;

Viste le note n. 1264 del 18 ottobre 2006 e n. 3876 del 28 febbraio 2007 con le quali il Ministero della pubblica istruzione ha chiesto di poter integrare la citata autorizzazione ad avviare la procedura concorsuale di cui al predetto decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 6 settembre 2006, di ulteriori 154 posti di dirigente scolastico, resisi vacanti e disponibili, per l'anno 2006/2007, a seguito dell'entrata in vigore dell'art. 33 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 233, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, che ha soppresso la disposizione che consentiva il trattenimento in servizio fino al 70º anno di età;

Tenuto conto che il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 28 maggio 2007, recante autorizzazione all'incremento di 154 posti di dirigente scolastico è in corso di registrazione alla Corte dei conti;

Vista la legge 27 dicembre 2006, n. 296, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007) ed in particolare i commi 605, lettera *c)*, e 619 dell'articolo unico della predetta legge n. 296 del 2006;

Viste le note n. 4129 del 2 marzo 2007, n. 7276, del 5 aprile 2007 e n. 9281, del 7 maggio 2007 con le quali il Ministero della pubblica istruzione chiede, ai sensi del citato art. 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449 e successive modificazioni, l'autorizzazione ad assumere complessivamente 3.811 dirigenti scolastici;

Visto l'art. 1, comma 101, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2005), il quale esclude il comparto scuola dal divieto per le amministrazioni dello Stato di procedere ad assunzioni a tempo indeterminato;

Considerato che il Ministero della pubblica istruzione ha necessità di coprire i posti dirigenziali vacanti già dall'anno scolastico 2007/2008, atteso, tra l'altro, che alcuni dei predetti posti sono attualmente coperti con incarichi annuali da docenti esonerati dal servizio, utilizzati e regolarmente retribuiti per l'intero periodo di durata dell'incarico dirigenziale;

Vista la nota n. 15246 del 15 giugno 2007 con la quale il Ministero dell'economia e delle finanze ha espresso parere favorevole all'assunzione dei suindicati dirigenti scolastici;

Ritenuto di poter autorizzare l'assunzione, per l'anno scolastico 2007/2008, di 3.811 dirigenti scolastici in relazione al fabbisogno ed alle vacanze comunicate con la citata nota del 7 maggio 2007;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 28 giugno 2007;

Sulla proposta del Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione e del Ministro dell'economia e delle finanze;

Decreta:

Il Ministero della pubblica istruzione è autorizzato ad assumere, con decorrenza, a tutti gli effetti, dall'anno scolastico 2007-2008, 3.811 dirigenti scolastici, di cui 1.612, reclutati con il corso concorso riservato, ai sensi dell'art. 1-*sexies* del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43, il cui bando per 1.458 posti è stato autorizzato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 6 settembre 2006, pubblicato nella *Gazzetta Uffiiciale* n. 262 del 10 novembre 2006, mentre l'incremento dei restanti 154 posti è autorizzato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 28 maggio 2007, in corso di registrazione alla Corte dei conti, e 2.199 secondo i criteri e le priorità indicate dai commi 619 e 605, lettera *c)*, art. 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

Il presente decreto, previa registrazione da parte della Corte dei conti, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 2 agosto 2007

NAPOLITANO

PRODI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

NICOLAIS, *Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione*

PADOA SCHIOPPA, *Ministro dell'economia e delle finanze*

Registrato alla Corte dei conti il 3 ottobre 2007
Ministeri istituzionali - Presidenza del Consiglio dei Ministri, registro n. 10, foglio n. 114

07A09099

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 17 ottobre 2007.

Proroga dello stato di emergenza in relazione alle eccezionali avversità atmosferiche verificatesi nei giorni dal 14 al 17 settembre 2006, nei territori delle regioni Marche, Liguria e Veneto.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 settembre 2006, con il quale è stato dichiarato lo stato di emergenza in relazione alle eccezionali avversità atmosferiche verificatesi nei giorni dal 14 al 17 settembre 2006 nei territori delle regioni Marche, Liguria e Veneto;

Considerato che la dichiarazione dello stato di emergenza è stata adottata per fronteggiare situazioni che per intensità ed estensione richiedono l'utilizzo di mezzi e poteri straordinari;

Considerato che si rende necessario assicurare, rispetto al predetto contesto emergenziale, il compimento di tutti gli interventi ancora in corso posti in essere dai Commissari delegati - Presidenti di regione necessari al definitivo superamento del contesto emergenziale con particolare riguardo alla definizione delle procedure degli indennizzi e contributi previsti dalle ordinanze di protezione civile;

Viste le richieste di prorogare il predetto stato d'emergenza formulate dai presidenti delle regioni Liguria e Marche - Commissari delegati e dall'assessore alla protezione civile della regione Veneto, rispettivamente del 1°, 15 e 16 ottobre 2007;

Ritenuto quindi, che ricorrono, nella fattispecie, i presupposti previsti dall'art. 5, comma 1, della citata legge n. 225/1992, per la proroga dello stato di emergenza;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 17 ottobre 2007;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, in considerazione di quanto espresso in premessa, è prorogato, fino al 30 ottobre 2008, lo stato di emergenza in relazione alle eccezionali avversità atmosferiche verificatesi nei giorni dal 14 al 17 settembre 2006 nei territori delle regioni Marche, Liguria e Veneto.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 17 ottobre 2007

Il Presidente: PRODI

07A09205

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 27 settembre 2007.

Assegnazione ed erogazione del prefinanziamento del 2 per cento, per l'anno 2007, della quota statale a carico del Fondo di rotazione, *ex lege* n. 183/1987, per i programmi operativi FESR «Ambienti per l'apprendimento», «Sicurezza per lo sviluppo» e «Governance e assistenza tecnica», dell'obiettivo Convergenza, programmazione 2007/2013. (Decreto n. 20/2007).

L'ISPETTORE GENERALE CAPO
PER I RAPPORTI FINANZIARI CON L'UNIONE EUROPEA
(I.G.R.U.E.)

Vista la legge 16 aprile 1987, n. 183, concernente il coordinamento delle politiche riguardanti l'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee e l'adeguamento dell'ordinamento interno agli atti normativi comunitari;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1988, n. 568 e successive integrazioni e modificazioni, recante il regolamento sulla organizzazione e sulle procedure amministrative del Fondo di rotazione, di cui alla predetta legge n. 183/1987 ed in particolare il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 2 aprile 2007, concernente la modifica delle procedure di pagamento;

Vista la legge 17 maggio 1999, n. 144, che, all'art. 3, ha previsto il trasferimento dei compiti di gestione tecnica e finanziaria, già attribuiti al CIPE, alle Amministrazioni competenti per materia;

Visti i regolamenti (CE) n. 1083/2006 del Consiglio, recante disposizioni generali sui Fondi strutturali, n. 1080/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR), nonché il regolamento (CE) n. 1828/2006 della Commissione, che stabilisce modalità di applicazione dei citati regolamenti (CE) n. 1083/2006 e n. 1080/2006;

Visto il Quadro Strategico Nazionale per la politica regionale di sviluppo 2007/2013, approvato con delibera CIPE 22 dicembre 2006, n. 174;

Vista la delibera CIPE 15 giugno 2007, n. 36, concernente la definizione dei criteri di cofinanziamento pubblico nazionale degli interventi socio-strutturali comunitari per il periodo di programmazione 2007/2013;

Visto in particolare, l'art. 82 del citato regolamento n. 1083/2006 il quale, al paragrafo 1, stabilisce che la Commissione europea, all'atto dell'adozione della decisione di approvazione di ciascun programma operativo, versa all'organismo designato dallo Stato membro un importo unico, a titolo di prefinanziamento per il periodo 2007/2013, pari al 2 per cento nel 2007 e al 3 per cento nel 2008 del contributo complessivo del FESR accordato al programma operativo;

Considerato che, in base al citato decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 2 aprile 2007, per gli interventi cofinanziati dai Fondi strutturali, il Fondo di rotazione *ex lege* n. 183/1987 eroga le quote a proprio carico sulla base delle procedure di pagamento previste dalla corrispondente normativa comunitaria, relativa ai diversi periodi di programmazione;

Viste le decisioni di approvazione dei programmi operativi FESR dell'obiettivo Convergenza 2007/2013, di cui all'allegata tabella;

Considerata la necessità di assicurare l'assegnazione e l'erogazione del prefinanziamento statale per l'anno 2007, in misura pari al 2 per cento dell'importo complessivo posto a carico del predetto Fondo di rotazione, per ciascun programma approvato, in corrispondenza con l'erogazione del prefinanziamento comunitario;

Decreta:

1. Il prefinanziamento del 2 per cento per l'anno 2007, della quota statale a carico del Fondo di rotazione *ex lege* n. 183/1987, per i programmi FESR dell'obiettivo Convergenza 2007/2013 «Ambienti per l'apprendimento», «Sicurezza per lo sviluppo» e «Governance e assistenza tecnica» è pari, complessivamente, a euro 19.295.815 così come specificato nell'allegata tabella che costituisce parte integrante del presente decreto.

2. Il Fondo di rotazione è autorizzato ad erogare il suddetto importo sulla base della normativa vigente.

3. Il presente decreto viene trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e successivamente pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 27 settembre 2007

L'ispettore generale capo
AMADORI

Il ragioniere generale dello Stato
CANZIO

Registrato alla Corte dei conti il 12 ottobre 2007
Ufficio di controlli atti Ministeri economico-finanziari, registro n. 5 Economia e finanze, foglio n. 235

ALLEGATO

Prefinanziamento del 2% della quota statale a carico del Fondo di rotazione ex lege n. 183/1987 per i programmi FESR dell'obiettivo Convergenza - programmazione 2007/2013, per l'anno 2007.

(Importi in euro)

Programmi Fesr	Decisioni	Legge n. 183/1987
Pon Ambienti per l'apprendimento	C(2007) 3878 del 07/08/07	4.953.098
Pon Governance e AT	C(2007) 3982 del 17/08/07	2.761.908
Pon Sicurezza	C(2007) 3981 del 17/08/07	11.580.809
Totale complessivo		**19.295.815**

07A09097

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DECRETO 25 settembre 2007.

Scioglimento della società cooperativa «Euro Service - Piccola soc. coop. a r.l.», in Firenze, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Viste le risultanze ispettive di cui alla corrispondenza resa dalla Direzione provinciale del lavoro e relativa alla società cooperativa sotto indicata;

Tenuto conto che l'ente risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Visto il parere favorevole del Comitato centrale per le cooperative di cui agli articoli 18 e 19 della legge 17 febbraio 1971, n. 127;

Ritenuta l'opportunità di disporre il provvedimento di scioglimento d'ufficio art. 2545-*septiesdecies* del codice civile con nomina di commissario liquidatore;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Euro Service - Piccola soc. coop. a r.l.», con sede in Firenze, costituita in data 9 ottobre 2001, REA n. 525298, è sciolta d'ufficio ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile e il dott. Gilberto Bargellini, nato a Pelago (Firenze) il 9 febbraio 1971, con studio in Firenze, via Carducci n. 16, ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001. Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Contro il presente provvedimento è possibile proporre ricorso amministrativo al tribunale amministrativo regionale ovvero straordinario al Presidente della Repubblica nei termini e presupposti di legge.

Roma, 25 settembre 2007

Il Ministro: BERSANI

07A09050

DECRETO 25 settembre 2007.

Scioglimento della società cooperativa «C.O.M. - Società Cooperativa Ortofrutticola Meridionale a r.l.», in Rosarno, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Viste le risultanze ispettive di cui alla corrispondenza resa dalla Direzione provinciale del lavoro e relativa alla società cooperativa sotto indicata;

Tenuto conto che l'ente risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Visto il parere favorevole del Comitato centrale per le cooperative di cui agli articoli 18 e 19 della legge 17 febbraio 1971, n. 127;

Ritenuta l'opportunità di disporre il provvedimento di scioglimento d'ufficio art. 2545-*septiesdecies* del codice civile con nomina di commissario liquidatore;

Decreta:

Art. 1.

La cooperativa «C.O.M. - Società Cooperativa Ortofrutticola Meridionale a r.l.», con sede in Rosarno (Reggio Calabria), costituita in data 19 novembre 1985, con atto a rogito del notaio dott. Domenico Pulejo di Palmi, REA n. 106201, è sciolta d'ufficio ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile e la dott.ssa Gioia Assunta, nata a Praia a Mare (Cosenza) il 5 febbraio 1973, con studio in Laino Borgo (Cosenza), via Salvatore Mitidieri n. 8, ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001. Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Contro il presente provvedimento è possibile proporre ricorso amministrativo al tribunale amministrativo regionale ovvero straordinario al Presidente della Repubblica nei termini e presupposti di legge.

Roma, 25 settembre 2007

Il Ministro: BERSANI

07A09051

DECRETO 25 settembre 2007.

Scioglimento della società cooperativa «San Paolo - Piccola società cooperativa a r.l.», in Corigliano Calabro, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Viste le risultanze ispettive di cui alla corrispondenza resa dalla Direzione provinciale del lavoro e relativa alla società cooperativa sotto indicata;

Tenuto conto che l'ente risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Visto il parere favorevole del Comitato centrale per le cooperative di cui agli articoli 18 e 19 della legge 17 febbraio 1971, n. 127;

Ritenuta l'opportunità di disporre il provvedimento di scioglimento d'ufficio art. 2545-*septiesdecies* del codice civile con nomina di commissario liquidatore;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «San Paolo - Piccola società cooperativa a r.l.», con sede in Corigliano Calabro (Cosenza), costituita in data 11 maggio 2000, con atto a rogito del notaio dott. Borromeo Antonio di Corigliano Calabro (Cosenza), REA n. 159333, è sciolta d'ufficio ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile e il dott. Daffinà Antonino, nato a Roma il 25 gennaio 1961, residente in Vibo Valentia, via Ipponio n. 56 ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001. Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Contro il presente provvedimento è possibile proporre ricorso amministrativo al tribunale amministrativo regionale ovvero straordinario al Presidente della Repubblica nei termini e presupposti di legge.

Roma, 25 settembre 2007

Il Ministro: BERSANI

07A09052

DECRETO 25 settembre 2007.

Sostituzione del commissario liquidatore della cooperativa «Bevacqua - Società cooperativa a r.l.», in Cittanova.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto ministeriale GAB n. 94 del 2 aprile 2007 con il quale la cooperativa «Bevacqua - Società cooperativa a r.l.», con sede in Cittanova (Reggio Calabria) è stata sciolta ai sensi dell'art. 2544-*septiesdecies* del codice civile e il rag. Francesco Campisi ne è stato nominato commissario liquidatore;

Vista la nota pervenuta in data 21 giugno 2007 con la quale il rag. Francesco Campisi rinuncia al mandato;

Ravvisata la necessità di provvedere alla sua sostituzione nell'incarico di commissario liquidatore;

Decreta:

Art. 1.

Il dott. Fernando Caldiero, nato a Catanzaro il 23 giugno 1968, con studio in Cetraro Marina (Cosenza) a via F. Pirrino n. 37, è nominato commissario liquidatore della società cooperativa «Bevacqua - Società cooperativa a r.l.», con sede in Cittanova (Reggio Calabria), già sciolta ai sensi dell'art. 2544-*septiesdecies* con precedente decreto ministeriale GAB n. 94 del 2 aprile 2007, in sostituzione del rag. Francesco Campisi dimissionario.

Art. 2.

Al commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Contro il presente provvedimento è possibile proporre ricorso amministrativo al tribunale amministrativo regionale ovvero straordinario al Presidente della Repubblica nei termini e presupposti di legge.

Roma, 25 settembre 2007

Il Ministro: BERSANI

07A09089

DECRETO 25 settembre 2007.

Sostituzione del commissario liquidatore della cooperativa «Magnum - Società cooperativa a r.l.», in Dugenta.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto ministeriale GAB n. 94 del 2 aprile 2007 con il quale la cooperativa «Magnum - Società cooperativa a r.l.», con sede in Dugenta (Benevento) è stata sciolta ai sensi dell'art. 2544-*septiesdecies* del codice civile e la dott.ssa Ialeggio Carmela ne è stata nominata commissario liquidatore;

Vista la nota pervenuta in data 16 luglio 2007 con la quale la dott.ssa Ialeggio Carmela rinuncia al mandato;

Ravvisata la necessità di provvedere alla sua sostituzione nell'incarico di commissario liquidatore;

Decreta:

Art. 1.

Il dott. Antonio Schiavo, nato ad Avellino il 18 febbraio 1964, con studio in Ariano Irpino (Avellino) al Viale dei Tigli n. 26/7 è nominato commissario liquidatore della società cooperativa «Magnum - Società cooperativa a r.l.», con sede in Dugenta (Benevento), già sciolta ai sensi dell'art. 2544-*septiesdecies* con precedente decreto ministeriale GAB n. 92 del 2 aprile 2007, in sostituzione della dott.ssa Ialeggio Carmela dimissionaria.

Art. 2.

Al commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Contro il presente provvedimento è possibile proporre ricorso amministrativo al tribunale amministrativo regionale ovvero straordinario al Presidente della Repubblica nei termini e presupposti di legge.

Roma, 25 settembre 2007

Il Ministro: BERSANI

07A09090

DECRETO 25 settembre 2007.

Sostituzione del commissario liquidatore della cooperativa «Cemas autotrasporti - Società cooperativa di produzione e lavoro a r.l.», in Montesarchio.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto ministeriale 17 gennaio 2007 con il quale la cooperativa «Cemas autotrasporti - Società cooperativa di produzione e lavoro a r.l.», con sede in

Montesarchio (Benevento) è stata sciolta ai sensi dell'art. 2544-*septiesdecies* del codice civile e il dott. Tucci Antonio Luigi ne è stato nominato commissario liquidatore;

Vista la nota pervenuta in data 16 luglio 2007 con la quale il dott. Tucci Antonio Luigi rinuncia al mandato;

Ravvisata la necessità di provvedere alla sua sostituzione nell'incarico di commissario liquidatore;

Decreta:

Art. 1.

Il dott. Antonio Schiavo, nato ad Avellino il 18 febbraio 1964, con studio in Ariano Irpino (Avellino) al Viale dei Tigli n. 26/7 è nominato commissario liquidatore della società cooperativa «Cemas autotrasporti - Società cooperativa di produzione e lavoro a r.l.», con sede in Montesarchio (Benevento), già sciolta ai sensi dell'art. 2544-*septiesdecies* con precedente decreto ministeriale 17 gennaio 2007, in sostituzione del dott. Tucci Antonio Luigi dimissionario.

Art. 2.

Al commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Contro il presente provvedimento è possibile proporre ricorso amministrativo al tribunale amministrativo regionale ovvero straordinario al Presidente della Repubblica nei termini e presupposti di legge.

Roma, 25 settembre 2007

Il Ministro: BERSANI

07A09091

DECRETO 9 ottobre 2007.

Modificazione delle modalità di versamento del contributo del 3 per cento degli utili di esercizio delle società cooperative.

IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Vista la legge 31 gennaio 1992, n. 59, articoli 8 e 11, commi 4 e 6, che ha istituito a carico delle società cooperative e dei loro consorzi un contributo pari al 3% degli utili annuali da destinare al finanziamento di iniziative di promozione e di sviluppo della cooperazione;

Visto il decreto ministeriale 11 ottobre 2004 con il quale è stato fissato, per le società cooperative e i loro consorzi non aderenti ad alcuna associazione riconosciuta, al 30 ottobre di ogni esercizio il pagamento del suddetto contributo per le cooperative il cui bilancio di esercizio coincide con l'anno solare e fissate le modalità di pagamento tramite bollettino di conto corrente postale, in attesa di definizione della convenzione con l'Agenzia delle entrate ai fini della riscossione a mezzo modello F24;

Visto il decreto ministeriale 1° dicembre 2004 con il quale è stato fissato, per le società cooperative e i loro consorzi non aderenti ad alcuna associazione riconosciuta, in novanta giorni dall'approvazione del bilancio il termine per il pagamento del suddetto contributo nel caso in cui il bilancio di esercizio non coincide con l'anno solare;

Visto il decreto ministeriale 9 gennaio 2004 del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro delle attività produttive che prevede che il versamento delle somme dovute dalle società cooperative e dai loro consorzi siano versate con le modalità previste dall'art. 17, comma 2. lettera *h*-ter), del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241;

Vista la convenzione con l'Agenzia delle entrate stipulata in data 22 maggio 2007, che ha regolato il servizio di riscossione mediante il modello F24 dei contributi dovuti dalle società cooperative;

Decreta:

Il versamento della quota del 3% degli utili di esercizio dovuta dalle società cooperative e dai loro consorzi, non aderenti ad alcuna delle associazioni nazionali di assistenza e tutela del movimento cooperativo, deve avvenire, con riferimento alle scadenze fissate dai decreti ministeriali dell'11 ottobre 2004 e del 1° dicembre 2004, esclusivamente tramite l'Agenzia delle entrate a mezzo del modello F24 utilizzando il codice tributo «3012» denominato «quota del 3%» degli utili di esercizio ed interessi, art. 11, comma 4 e 6, legge n. 59/1992», da inserire nella sezione Erario.

Roma, 9 ottobre 2007

Il Ministro: BERSANI

07A09048

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE

DECRETO 3 settembre 2007.

Riparto delle risorse del Fondo nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione, relative al 2007.

IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE

Visto l'art. 10 della legge 14 febbraio 1963, n. 60, che destina i contributi di cui al comma 1, lettere *b)* e *c)*, al finanziamento di un programma costruttivo di alloggi per lavoratori;

Vista la legge 9 dicembre 1998, n. 431, concernente la disciplina delle locazioni e del rilascio degli immobili adibiti ad uso abitativo che, all'art. 11, istituisce, presso il Ministero dei lavori pubblici (ora Ministero delle infrastrutture) il Fondo nazionale per il sostegno all'accesso delle abitazioni in locazioni;

Visto il decreto ministeriale 7 giugno 1999, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 167 del 19 luglio 1999, con il quale sono stati fissati, ai sensi dell'art. 11, comma 4, della legge 9 dicembre 1998, n. 431, i requisiti minimi dei conduttori per beneficiare dei contributi integrativi a valere sulle risorse assegnate al Fondo nazionale di sostegno per l'accesso alle abitazioni in locazione nonché i criteri per la determinazione degli stessi;

Vista la legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Legge finanziaria 2007) che attribuisce al citato Fondo per l'anno 2007 la dotazione di euro 210.990.000,00;

Visto, il comma 5 dell'art. 11 della citata legge 9 dicembre 1998, n. 431, come sostituito dall'art. 7, comma 1, del decreto-legge 13 settembre 2004, n. 240, convertito dalla legge 12 novembre 2004, n. 269, che stabilisce, tra l'altro, che a decorrere dal 2005 la ripartizione delle risorse assegnate al Fondo è effettuata dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano sulla base dei criteri fissati con apposito decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti previa medesima intesa ed in rapporto alla quota di risorse messe a disposizione dalle singole regioni e province autonome;

Visto il decreto ministeriale 14 settembre 2005, prot. n. 1998/C2, registrato alla Corte dei conti il 10 novembre 2005, registro n. 9, foglio n. 142, con il quale in attuazione dell'art. 11 della citata legge 9 dicembre 1998, n. 431, come sostituito dall'art. 7, comma 1, del decreto-legge 13 settembre 2004, n. 240, convertito dalla legge 12 novembre 2004, n. 269, sono stati fissati, previa intesa in sede di Conferenza Stato-regioni del 14 luglio 2005, i criteri per la ripartizione delle risorse assegnate al Fondo nazionale di sostegno per l'accesso alle abitazioni in locazione di cui al comma 1 dell'art. 11 della legge 9 dicembre 1998, n. 431;

Considerato che per mero errore materiale il riparto relativo all'annualità 2006 è stato effettuato assumendo a riferimento il valore medio dei coefficienti di riparto delle annualità 2001-2005 anziché quello relativo alle annualità 2002-2005 secondo quanto disposto al punto 4 del citato decreto ministeriale 14 settembre 2005 e che pertanto occorre procedere ad effettuare, in sede di riparto dell'annualità 2007, una compensazione che tenga conto dell'errore materiale verificatosi nel riparto relativo all'annualità precedente;

Visto il decreto ministeriale 10 novembre 2006, prot. n. A2/1964, registrato alla Corte dei conti - Ufficio di controllo atti Ministeri delle infrastrutture ed assetto del territorio, in data 19 dicembre 2006, registro n. 8, foglio n. 26, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - del 23 gennaio 2007, n. 18, con il quale è stato effettuato il riparto delle risorse assegnate al Fondo nazionale relativamente all'annualità 2006;

Visto il decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito, con modificazioni, con legge 17 luglio 2006, n. 233, con il quale, tra l'altro, è stato istituito il Ministero delle infrastrutture;

Vista l'intesa espressa, sulla proposta di ripartizione effettuata dal Ministro delle infrastrutture dalla Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano nella seduta del 1° agosto 2007;

Decreta:

1. La disponibilità del Fondo nazionale di sostegno per l'accesso alle abitazioni in locazione di cui all'art. 11 della legge 9 dicembre 1998, n. 431, pari per l'annualità 2007 ad euro 210.990.000,00 è ripartita tra le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano secondo l'allegata tabella che forma parte integrante del presente decreto.

2. Le regioni e le province autonome ripartiscono le quote di propria spettanza a norma del comma 7 del predetto art. 11 della legge 9 dicembre 1998, n. 431 come integrato dall'art. 1, comma 2, della legge 8 febbraio 2001, n. 21.

3. I comuni, sulla base delle risorse loro assegnate e nel rispetto dei requisiti minimi stabiliti dal decreto del Ministro dei lavori pubblici del 7 giugno 1999, definiscono la graduatoria tra i soggetti in possesso dei predetti requisiti.

4. Ai fini dei successivi riparti, le comunicazioni delle regioni e province autonome al Ministero delle infrastrutture - Direzione generale per l'edilizia residenziale e le politiche urbane abitative, concernenti l'entità dei fondi aggiuntivi iscritti nei bilanci regionali per l'annualità cui si riferisce il riparto e di quelli degli enti locali riferiti all'anno precedente iscritti in bilancio, già indicati al comma 6 del decreto ministeriale 14 settembre 2005, dovranno pervenire al Ministero entro e non oltre il 30 marzo di ciascun anno. Le comunicazioni pervenute oltre tale data non saranno prese in considerazione ai fini dei riparti di che trattasi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 3 settembre 2007

Il Ministro: DI PIETRO

Registrato alla Corte dei conti il 5 ottobre 2007
Ufficio di controllo atti Ministeri delle infrastrutture ed assetto del territorio, registro n. 9, foglio n. 80

ALLEGATO

Legge 431/98 - FONDO NAZIONALE DI SOSTEGNO

Ripartizione della disponibilità 2007 (euro 210.990.000,00)

Regioni e Province autonome	A	B	Riparto 2007 (A+B)	Saldo 2006	Riparto finale 2007
	Riparto del 90%	Riparto del 10%			
Piemonte	15.267.178,89	1.314.158,79	16.581.337,68	504.008,64	17.085.346,32
Valle d'Aosta	737.715,59	136.547,11	874.262,70	94.727,96	968.990,66
Lombardia	30.246.370,41	6.920.779,08	37.167.149,49	-467.812,10	36.699.337,39
Trento	1.500.116,28	364.187,84	1.864.304,12	242.255,82	2.106.559,94
Bolzano	2.003.665,22	486.435,97	2.490.101,19	-34.965,13	2.455.136,06
Veneto	12.537.770,70	1.178.150,34	13.715.921,04	1.097.710,64	14.813.631,68
Friuli-Venezia Giulia	3.221.591,55	782.115,68	4.003.707,23	502.791,74	4.506.498,97
Liguria	6.610.658,33	487.612,16	7.098.270,49	373.533,73	7.471.804,22
Emilia-Romagna	16.768.225,16	1.967.886,03	18.736.111,19	952.963,22	19.689.074,41
Toscana	11.527.622,45	1.301.139,40	12.828.761,85	-176.864,29	12.651.897,56
Umbria	3.541.930,61	196.746,28	3.738.676,89	-14.239,38	3.724.437,51
Marche	4.260.548,83	162.124,57	4.422.673,40	427.382,16	4.850.055,56
Lazio	19.317.901,73	1.647.228,48	20.965.130,21	-1.592.558,87	19.372.571,34
Abruzzo	3.188.037,68	105.843,41	3.293.881,09	265.050,32	3.558.931,41
Molise	1.265.885,49	11.541,76	1.277.427,25	122.041,19	1.399.468,44
Campania	18.493.005,24	109.433,10	18.602.438,34	-3.646.852,63	14.955.585,71
Puglia	12.664.166,15	1.949.743,07	14.613.909,22	32.848,85	14.646.758,07
Basilicata	1.909.486,93	58.131,43	1.967.618,36	18.483,20	1.986.101,56
Calabria	5.417.527,27	1.315.229,75	6.732.757,02	-1.127.367,00	5.605.390,02
Sicilia	15.792.790,62	0,00	15.792.790,62	1.955.104,46	17.747.895,08
Sardegna	3.618.804,87	603.965,75	4.222.770,62	471.757,47	4.694.528,09
Totale	**189.891.000,00**	**21.099.000,00**	**210.990.000,00**	**0,00**	**210.990.000,00**

07A09049

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DELIBERAZIONE 20 luglio 2007.

1º Programma delle infrastrutture strategiche (legge n. 443/2001) - itinerario Ragusa - Catania: ammodernamento a quattro corsie della ss 514 «Di Chiaramonte» e della ss 194 «Ragusana» dallo svincolo con la ss 115 allo svincolo con la ss 114 (CUP F12C03000000001) - Integrazione deliberazione CIPE n. 79/2006. (Deliberazione n. 51/2007).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la legge 21 dicembre 2001, n. 443 (c.d. «legge obiettivo»), che, all'art. 1, ha stabilito che le infrastrutture pubbliche e private e gli insediamenti strategici e di preminente interesse nazionale, da realizzare per la modernizzazione e lo sviluppo del Paese, vengano individuati dal Governo attraverso un programma formulato secondo i criteri e le indicazioni procedurali contenuti nello stesso articolo, demandando a questo Comitato di approvare, in sede di prima applicazione della legge, il suddetto programma entro il 31 dicembre 2001;

Vista la legge 1º agosto 2002, n. 166, che, all'art. 13, oltre a recare modifiche al menzionato art. 1 della legge n. 443/2001 e ad autorizzare limiti di impegno quindicennali per la progettazione e la realizzazione delle opere incluse nel programma approvato da questo Comitato e per interventi nel settore idrico di competenza del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, prevede che gli interventi medesimi siano ricompresi in intese generali quadro tra il Governo e ogni singola regione o provincia autonoma al fine del congiunto coordinamento e realizzazione delle opere;

Visto il decreto legislativo 20 agosto 2002, n. 190, attuativo dell'art. 1 della menzionata legge n. 443/2001, come modificato e integrato dal decreto legislativo 17 agosto 2005, n. 189, e le cui disposizioni sono ora trasfuse nella parte II, titolo III, capo IV del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163;

Visti, in particolare, l'art. 1 della citata legge n. 443/2001, come modificato dall'art. 13 della legge n. 166/2002, e l'art. 163 del decreto legislativo n. 163/2006, che attribuiscono la responsabilità dell'istruttoria e la funzione di supporto alle attività di questo Comitato al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, che può in proposito avvalersi di apposita «struttura tecnica di missione»;

Visto l'art. 4 della legge 24 dicembre 2003, n. 350, e visti in particolare i commi 134 e seguenti, ai sensi dei quali la richiesta di assegnazione di risorse a questo Comitato, per le infrastrutture strategiche che presentino un potenziale ritorno economico derivante dalla gestione e che non siano incluse nei piani finanziari delle concessionarie e nei relativi futuri atti aggiuntivi, deve essere corredata da un'analisi costi-benefici e da un piano economico-finanziario redatto secondo lo schema tipo approvato da questo Comitato;

Visto il decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito nella legge 17 luglio 2006, n. 233, recante disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei Ministeri;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 luglio 2006 (*Gazzetta Ufficiale* n. 179/2006), modificato con il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 aprile 2007 (*Gazzetta Ufficiale* n. 154/2007), con i quali sono state emanate disposizioni in materia di organizzazione ed attribuzioni del Ministero delle infrastrutture;

Vista la delibera 21 dicembre 2001, n. 121 (*Gazzetta Ufficiale* n. 51/2002 S.O.), con la quale questo Comitato, ai sensi del più volte richiamato art. 1 della legge n. 443/2001, ha approvato il 1º Programma delle opere strategiche, che, nell'allegato 1, include — nell'ambito del «Corridoio plurimodale tirrenico-nord europa», alla voce «Sistema stradale e autostradale» — l'intervento «Ragusa - Catania»;

Vista la sentenza n. 303 del 25 settembre 2003 con la quale la Corte costituzionale, nell'esaminare le censure mosse alla legge n. 443/2001 ed ai decreti legislativi attuativi, si richiama all'imprescindibilità dell'intesa tra Stato e singola regione ai fini dell'attuabilità del programma delle infrastrutture strategiche interessanti il territorio di competenza, sottolineando come l'intesa possa anche essere successiva ad un'individuazione effettuata unilateralmente dal Governo e precisando che i finanziamenti concessi all'opera sono da considerare inefficaci finché l'intesa non si perfezioni;

Vista la delibera 29 marzo 2006, n. 79 (*Gazzetta Ufficiale* n. 197/2006), con la quale questo Comitato ha approvato, con prescrizioni e raccomandazioni, il progetto preliminare «Ammodernamento a quattro corsie della ss 514 di Chiaramonte e della ss 194 ragusana dallo svincolo con la ss 115 allo svincolo con la ss 114», subordinando l'efficacia alla delibera stessa alla stipula di atto integrativo con la Regione siciliana che includesse esplicitamente l'opera nell'intesa generale quadro tra il Governo e detta regione, sottoscritta il 14 ottobre 2003, e rinviando la decisione sull'assegnazione di contributi a valere sulle risorse destinate all'attuazione del programma delle infrastrutture alla fase di esame del progetto definitivo, anche in relazione alle risultanze del piano economico-finanziario previsto dall'art. 4, comma 134 e seguenti, della legge n. 350/2003;

Vista la nota 27 aprile 2007, n. 9343, con la quale il Ministero per i beni e le attività culturali ha chiesto l'integrazione della citata delibera n. 79/2006 poiché il parere espresso in data 26 gennaio 2006, che è stato poi trasmesso al Ministero istruttore con nota 14 febbraio 2006, non risulta recepito nella delibera stessa;

Vista la nota 13 luglio 2007, n. 308, con la quale il Ministero delle infrastrutture fa propria la richiesta del Ministero per i beni e le attività culturali, chiedendo altresì che l'allegato «prescrizioni e raccomandazioni» alla menzionata delibera venga integrato con due raccomandazioni a suo tempo formulate dall'amministrazione per ultimo citata;

Visto l'avviso pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 4 luglio 2007, n. 77, relativo alla «sollecitazione alla presentazione di proposte da parte di promotori», ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 175 del decreto legislativo n. 163/2006, per alcuni interventi, tra cui è ricompresa l'opera suddetta;

Acquisita in seduta l'intesa del Ministro dell'economia e delle finanze;

Delibera:

1. La «presa d'atto» della delibera n. 79/2006 è così integrata: «Il Ministero per i beni e le attività culturali con nota n. 902-34-19-04/3004 del 14 febbraio 2006 ha espresso parere favorevole, con prescrizioni, in ordine al progetto preliminare: «Itinerario Ragusa-Catania - ammodernamento a quattro corsie della ss 514 di Chiaramonte e della ss 194 ragusana dallo svincolo con la ss 115 allo svincolo con la ss 114».

2. L'allegato alla delibera n. 79/2006, contenente le prescrizioni e raccomandazioni cui è subordinata l'approvazione del progetto preliminare specificato al precedente punto 1, è integrato con le raccomandazioni riportate nell'allegato alla presente delibera, della quale forma parte integrante.

In sede di sottoposizione del progetto definitivo dell'opera a questo Comitato il Ministero delle infrastrutture specificherà se il soggetto aggiudicatore ha recepito le raccomandazioni in questione e, nell'affermativa, indicherà l'onere aggiuntivo, con particolare riferimento al collegamento fra la ss 514 ed il nuovo aeroporto di Comiso, e le relative fonti di copertura, che in ogni caso non possono essere rappresentate dalle risorse destinate all'attuazione del programma delle infrastrutture strategiche. Nell'occasione il Ministero istruttore preciserà altresì l'esito della «sollecitazione alla presentazione di proposte da parte di promotori» di cui all'avviso richiamato in premessa.

3. Restano ferme tutte le clausole di cui alla delibera n. 79/2006. Il Ministero delle infrastrutture provvederà a comunicare se sia intervenuta la stipula dell'atto integrativo con la Regione Siciliana di cui al punto 1.4 di detta delibera e, nella negativa, a stabilire un termine per detta stipula.

Roma, 20 luglio 2007

Il Presidente: PRODI

Il segretario del CIPE: GOBBO

Registrato alla Corte dei conti il 16 ottobre 2007
Ufficio di controllo Ministeri economico-finanziari, registro n. 5 Economia e finanze, foglio n. 245

ALLEGATO
Deliberazione n. 51/2007

La parte 2ª dell'allegato «prescrizioni e raccomandazioni proposte dal Ministero delle infrastrutture» alla delibera n. 79/2006 è integrata con le seguenti raccomandazioni:

a) il soggetto aggiudicatore valuterà l'opportunità, con riferimento a uno studio di fattibilità predisposto dalla provincia regionale di Ragusa - assessorato territorio e ambiente, che nel progetto venga inserito anche il collegamento fra la ss 514 e il nuovo aeroporto di Comiso, atteso che quest'ultimo costituisce in tutta evidenza uno dei poli primari del generale sistema trasportistico interconnesso dalla strada statale Ragusa-Catania;

b) in via generale, per tutta la lunghezza dell'infrastruttura in esame, nel progetto definitivo il tracciato, ove fattibile, dovrà essere reso coincidente con la rete viaria già esistente, discostandosene planimetricamente ed altimetricamente solo nei punti ove sia strettamente necessario sotto il profilo tecnico e della sicurezza, e ciò al fine di evitare, in particolare, la costruzione di viadotti impattanti con le valenze culturali, paesaggistiche, naturalistiche e dalla trama e/o caratteristiche agricole del territorio attraversato.

07A09095

DELIBERAZIONE 20 luglio 2007.

Informazioni sui prezzi dei carburanti e sul traffico lungo la rete autostradale e stradale. (Deliberazione n. 69/2007).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto l'art. 2, del decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007, n. 40, e visti in particolare:

il comma 1, che pone a carico del gestore della rete stradale di interesse nazionale e autostradale l'obbligo di utilizzare i dispositivi di informazione di pubblica utilità esistenti lungo la rete e le convenzioni con emittenti radio, nonché gli strumenti di informazione di cui al successivo comma 3 per notiziare gli utenti, anche in forma comparata, sui prezzi di vendita dei carburanti praticati negli impianti di distribuzione presenti lungo le singole tratte della rete autostradale e delle strade statali extraurbane principali, con conseguente onere informativo dei gestori degli impianti ai concessionari circa i prezzi praticati;

il comma 2, che impone al gestore della rete stradale di interesse nazionale ed autostradale di utilizzare i medesimi strumenti di informazione per avvertire, in tempo reale, l'utenza circa le condizioni di grave limitazione di traffico che la stessa potrebbe subire accedendo alla rete di competenza;

il comma 3, che demanda a questo Comitato, su proposta del Ministero dei trasporti, il compito di disciplinare l'installazione di strumenti di informazione di pubblica utilità e la sottoscrizione di convenzioni con organi di informazione e gestori di telefonia per facilitare la diffusione delle informazioni di cui ai precedenti commi;

Vista la proposta del Ministero dei trasporti, trasmessa con nota del 19 luglio 2007, n. 11978;

Considerato che occorre favorire la concorrenza e la trasparenza dei prezzi nel settore dei carburanti e garantire ai consumatori un adeguato livello di conoscenza sugli effettivi costi del servizio, nonché facilitare il confronto tra le offerte presenti sul mercato;

Preso atto che il Ministero dei trasporti ha espresso l'intendimento di disciplinare, in una prima fase, l'uso dei dispositivi di informazione di pubblica utilità esistenti per tenere gli utenti al corrente delle condizioni di traffico in atto e l'installazione degli strumenti di informazione di pubblica utilità per rendere noti agli utenti stessi i prezzi di vendita dei carburanti praticati negli impianti di distribuzione presenti, rinviando ad una successiva fase la disciplina delle convenzioni con organi di informazione e gestori di telefonia per facilitare la diffusione delle predette informazioni;

Ritenuto di condividere tale impostazione;

Udita la relazione del Ministro dei trasporti, che rappresenta l'urgenza di adottare la delibera attuativa del disposto dell'art. 2, comma 3, del citato provvedimento normativo e riferisce le notizie da fornire tramite gli installandi strumenti di informazione al «prezzo della benzina senza servizio»;

Delibera:

1. Dispositivi di informazione sulle condizioni del traffico.

Il gestore della rete stradale di interesse nazionale ed autostradale deve informare in tempo reale gli utenti delle condizioni di traffico in atto sulla rete di competenza, utilizzando i dispositivi di informazione di pubblica utilità esistenti in accesso alla rete e *in itinere* per avvertire tempestivamente i medesimi utenti delle condizioni di grave limitazione del traffico che gli stessi potrebbero subire accedendo o percorrendo la rete stessa.

2. Strumenti di informazione dei prezzi dei carburanti.

2.1 Il gestore delle autostrade e delle strade extraurbane principali statali deve installare strumenti di informazione di pubblica utilità, utilizzando modalità telematiche di trasmissione dati, per rendere edotti gli utenti, anche in forma comparata, dei prezzi di vendita dei carburanti praticati negli impianti di distribuzione presenti lungo le tratte delle medesime strade ed autostrade.

2.2 Grava sul gestore di ciascun impianto di distribuzione dei carburanti, presente lungo le tratte delle strade ed autostrade di cui al precedente punto 2.1, l'obbligo di comunicare, in tempo reale, al sistema informativo istituito dal gestore delle autostrade e delle strade extraurbane principali statali, i prezzi praticati, ai fini esclusivi di assicurare l'informazione di cui al medesimo punto 2.1.

2.3 Gli strumenti di informazione di pubblica utilità devono fornire almeno le seguenti informazioni:

a) il prezzo senza servizio della benzina senza piombo e del gasolio per autotrazione;

b) la distanza dal relativo impianto di rifornimento;

c) il logo della società di distribuzione, la cui apposizione, per le finalità di cui alla presente delibera, è consentita in deroga al disposto di cui all'art. 23, comma 3, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.

2.4 Attraverso gli strumenti di informazione di pubblica utilità dovranno essere fornite le informazioni di cui al precedente punto 2.3 relative al massimo a tre stazioni di servizio consecutive.

2.5 Con apposito provvedimento del Ministro dei trasporti sono definite le modalità di installazione e la configurazione dei singoli dispositivi di pubblica utilità, al fine di assicurare la loro uniformità sul territorio nazionale.

Roma, 20 luglio 2007

Il Presidente: PRODI

Il segretario del CIPE: GOBBO

07A09094

DELIBERAZIONE 3 agosto 2007.

Edilizia scolastica: modifiche ed integrazioni del programma approvato con deliberazione CIPE n. 89 del 26 giugno 1996. (Deliberazione n. 88/2007).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto il decreto-legge 23 giugno 1995, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1995, n. 341, che, all'art. 4, comma 1, autorizzava il Ministro del tesoro a contrarre mutui con la Cassa depositi e prestiti, entro i limiti specificati nella norma stessa, per il finanziamento di grandi opere infrastrutturali nelle aree depresse del territorio nazionale;

Visto l'art. 14, comma 6, del decreto-legge 25 maggio 1996, n. 286, che prevedeva potessero essere utilizzate le somme derivanti dai mutui di cui sopra, entro l'importo di 103,29 milioni di euro (200 miliardi di lire), per il finanziamento di un programma di interventi di edilizia scolastica;

Visto l'art. 2, comma 4, della legge 8 agosto 1996, n. 431, che ha riprodotto i contenuti del citato art. 14, comma 6, del decreto-legge n. 286/1996;

Vista la delibera 26 giugno 1996, n. 89 (*Gazzetta Ufficiale* n. 204/1996), con la quale questo Comitato, su proposta dell'allora Ministro della pubblica istruzione, ha approvato il programma di cui sopra, demandando

all'amministrazione di settore la puntuale determinazione della quota di mutuo da assegnare a ciascun intervento, nell'ambito dell'importo indicato in delibera quale limite massimo all'assegnazione, e prevedendo, tra l'altro, l'utilizzo delle economie realizzate in fase di aggiudicazione dei lavori e delle eventuali altre disponibilità per il finanziamento di un programma integrativo predisposto dalla citata amministrazione, sentite le regioni interessate, e da sottoporre all'approvazione di questo Comitato;

Viste le delibere 18 dicembre 1997, n. 258 (*Gazzetta Ufficiale* n. 59/1998), 9 giugno 1999, n. 82 (*Gazzetta Ufficiale* n. 175/1999), 4 agosto 2000, n. 72 (*Gazzetta Ufficiale* n. 244/2000), 29 novembre 2002, n. 101 (*Gazzetta Ufficiale* n. 85/2003), 25 luglio 2003, n. 31 (*Gazzetta Ufficiale* n. 273/2003), 20 dicembre 2004, n. 72 (*Gazzetta Ufficiale* n. 92/2005), 18 marzo 2005, n. 2 (*Gazzetta Ufficiale* n. 165/2005), e 2 dicembre 2005, n. 130 (*Gazzetta Ufficiale* n. 66/2006), con le quali questo Comitato, su proposta del predetto Ministero, ha approvato variazioni ed integrazioni al programma di cui sopra;

Vista la nota 25 luglio 2007, AOODGPER n. 15148, con la quale il Ministro della pubblica istruzione, sulla base di appositi atti deliberativi delle regioni Puglia e Sicilia ed in relazione al parere favorevole espresso dagli organi scolastici periferici, propone modifiche ed integrazioni al programma di interventi approvato da questo Comitato con la citata delibera n. 89/1996;

Delibera:

1. Regione Puglia - Comune di Ginosa (Taranto), il comune di Ginosa (Taranto), beneficiario di un mutuo di euro 316.519,83 per lavori di completamento della palestra della scuola elementare «Calò», è autorizzato ad utilizzare le «economie» maturate su detto mutuo ed ammontanti a euro 30.617,73 per lavori di messa in sicurezza del plesso scolastico della stessa scuola elementare.

2. Regione Sicilia - Comune di Raddusa (Catania), il comune, beneficiario di un mutuo per lavori di completamento della scuola elementare in via Cavour, già realizzati e collaudati, è autorizzato a utilizzare le economie, ammontanti a euro 13.011,01 per il parziale finanziamento dei lavori di adeguamento a norma di un salone da destinare ad attività ludiche e culturali delle scuole materne, elementari e medie, lavori il cui costo residuo (euro 42.575) viene coperto con le economie maturate su altro mutuo acceso dalla regione ai sensi della legge 9 agosto 1986, n. 488.

Roma, 3 agosto 2007

Il Presidente: PRODI

Il segretario del CIPE: GOBBO

Registrato alla Corte dei conti il 16 ottobre 2007
Ufficio di controllo Ministeri economico-finanziari, registro n. 5 Economia e finanze, foglio n. 246

07A09093

AGENZIA DEL TERRITORIO

DECRETO 10 ottobre 2007.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento del Settore servizi all'utenza del Servizio di pubblicità immobiliare di Napoli 1, 2 e 3 e dell'Ufficio provinciale di Napoli.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLA CAMPANIA

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli Uffici finanziari;

Vista la legge 25 ottobre 1985, n. 592;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Visto il decreto del Ministero delle finanze n. 1390 del 28 dicembre 2000, registrato alla Corte dei conti il 29 dicembre 2000, registro n. 5 Finanze, foglio n. 278, con cui a decorrere dal 1° gennaio 2001 è stata resa esecutiva l'Agenzia del territorio prevista dall'art. 64 del decreto-legge 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 10 del decreto legislativo 26 gennaio 2001, n. 32, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 53 del 5 marzo 2001, che ha modificato gli articoli 1 e 3 del citato decreto-legge n. 498/1961, sancendo che prima dell'emissione del decreto di accertamento del periodo di mancato o irregolare funzionamento dell'ufficio occorre verificare che lo stesso non sia dipeso da disfunzioni organizzative dell'Amministrazione finanziaria e sentire al riguardo il Garante per il contribuente;

Vista la disposizione dell'Agenzia del territorio del 10 aprile 2001, prot. n. R/16123, che individua nella Direzione compartimentale la struttura competente ad adottare i decreti di mancato o irregolare funzionamento degli Uffici dell'Agenzia;

Vista la disposizione organizzativa n. 24 del 26 febbraio 2003, prot. n. 17500/2003, con la quale l'Agenzia del territorio dispone l'attivazione, a far data dal 1° marzo 2003, delle Direzioni regionali e la contestuale cessazione delle Direzioni compartimentali;

Vista la nota prot. n. 39535 del 2 ottobre 2007 dell'Ufficio provinciale di Napoli, e la nota del 5 ottobre 2007, con le quali è stato comunicato il mancato funzionamento del Settore servizi all'utenza del servizio di pubblicità immobiliare di Napoli 1, 2 e 3, nei giorni 28 settembre 2007, 29 settembre 2007 e 1° ottobre 2007;

Accertato che il mancato funzionamento del Servizio di pubblicità immobiliare di Napoli 1, 2 e 3 è da attri-

buirsi al blocco del sistema informatico causato dalla rottura della CPU della scheda dello switch del centro stella del CED della Conservatoria;

Ritenuto che la suesposta causa deve considerarsi evento di carattere eccezionale non riconducibile a disfunzioni organizzative dell'Ufficio;

Sentito il Garante del contribuente che, con nota n. 757 del 10 ottobre 2007, ha espresso parere favorevole in merito;

Decreta:

È accertato il mancato funzionamento del Settore servizi all'utenza di pubblicità immobiliare delle circoscrizioni di Napoli 1, 2 e 3 dell'Ufficio provinciale di Napoli nei giorni 28 settembre 2007, 29 settembre 2007 e 1° ottobre 2007.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Napoli, 10 ottobre 2007

Il direttore regionale: LIBUTTI

07A09098

DETERMINAZIONE 10 ottobre 2007.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento del Servizio di pubblicità immobiliare dell'Ufficio di Aosta.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLA VALLE D'AOSTA

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, recante norma per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Vista la legge 25 ottobre 1985, n. 592;

Visto il decreto del Ministro delle finanze n. 1390 del 28 dicembre 2000, registrato alla Corte dei conti il 29 dicembre 2000, registro n. 5 Finanze, foglio n. 278, con cui a decorrere dal 1° gennaio 2001 è stata resa esecutiva l'Agenzia del territorio, prevista dall'art. 64 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 9, comma 1, del regolamento di amministrazione dell'Agenzia del territorio approvato dal comitato direttivo nella seduta del 5 dicembre 2000 con il quale è stato disposto: «Tutte le strutture, i ruoli e poteri e le procedure precedentemente in essere nel Dipartimento del territorio alla data di entrata in vigore del presente regolamento manterranno validità fino all'attivazione delle strutture specificate attraverso le disposizioni di cui al precedente art. 8, comma 1»;

Visto l'art. 10 del decreto legislativo 26 gennaio 2001, n. 32, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 53 del 5 marzo 2001, che ha modificato gli articoli 1 e 3 del citato decreto-legge n. 498/1961, sancendo che prima dell'emissione del decreto di accertamento del periodo di mancato o irregolare funzionamento dell'ufficio occorre verificare che lo stesso non sia dipeso da disfunzioni organizzative dell'amministrazione finanziaria e sentire al riguardo il garante del contribuente;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Vista la disposizione organizzativa n. 24 del 26 febbraio 2003 con la quale l'Agenzia del territorio ha attivato le direzioni regionali a decorrere dal 1° marzo 2003;

Accertato il mancato funzionamento del Servizio di pubblicità immobiliare di Aosta per il giorno 5 ottobre 2007 a decorrere dalle ore 8,45 e che lo stesso è da attribuirsi all'adesione da parte del personale all'assemblea sindacale indetta dalle OO.SS. in pari data;

Ritenuto che la suesposta causa deve considerarsi evento di carattere eccezionale non riconducibile a disfunzioni organizzative dell'Ufficio;

Visto il parere favorevole dell'ufficio del garante del contribuente espresso con nota datata 10 ottobre 2007, prot. n. 126/2007;

Determina:

È accertato il periodo di mancato funzionamento del Servizio di pubblicità immobiliare di Aosta in data 5 ottobre 2007.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Aosta, 10 ottobre 2007

Il direttore regionale: TRAPANI

07A09100

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Cambi del giorno 23 ottobre 2007

Dollaro USA	1,4254
Yen	163,50
Lev bulgaro	1,9558
Lira cipriota	0,5842
Corona ceca	27,182
Corona danese	7,4548
Corona estone	15,6466
Lira sterlina	0,69575
Fiorino ungherese	251,66
Litas lituano	3,4528
Lat lettone	0,7018
Lira maltese	0,4293
Zloty polacco	3,6568
Nuovo leu romeno	3,3698
Corona svedese	9,1900
Corona slovacca	33,553
Franco svizzero	1,6707
Corona islandese	86,20
Corona norvegese	7,6900
Kuna croata	7,3399
Rublo russo	35,4450
Nuova lira turca	1,7279
Dollaro australiano	1,5948
Dollaro canadese	1,3734
Yuan cinese	10,6972
Dollaro di Hong Kong	11,0482
Rupia indonesiana	13028,16
Won sudcoreano	1308,94
Ringgit malese	4,8079
Dollaro neozelandese	1,8909
Peso filippino	62,860
Dollaro di Singapore	2,0886
Baht tailandese	44,880
Rand sudafricano	9,6110

Cambi del giorno 24 ottobre 2007

Dollaro USA	1,4230
Yen	162,67
Lev bulgaro	1,9558
Lira cipriota	0,5842
Corona ceca	27,178
Corona danese	7,4542
Corona estone	15,6466
Lira sterlina	0,69550
Fiorino ungherese	251,32
Litas lituano	3,4528
Lat lettone	0,7023
Lira maltese	0,4293
Zloty polacco	3,6549
Nuovo leu romeno	3,3674
Corona svedese	9,2127
Corona slovacca	33,437
Franco svizzero	1,6706
Corona islandese	86,67
Corona norvegese	7,7455
Kuna croata	7,3370
Rublo russo	35,4170
Nuova lira turca	1,7254
Dollaro australiano	1,5833
Dollaro canadese	1,3797
Yuan cinese	10,6620
Dollaro di Hong Kong	11,0306
Rupia indonesiana	13059,58
Won sudcoreano	1306,60
Ringgit malese	4,7948
Dollaro neozelandese	1,8941
Peso filippino	62,790
Dollaro di Singapore	2,0801
Baht tailandese	44,974
Rand sudafricano	9,4715

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

07A09248-07A09247

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Provvedimenti concernenti la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale

Con decreto n. 41664 del 13 settembre 2007, è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale della Ceramica Uda S.p.a., con sede in Salerno, unità di Salerno, per il periodo dal 25 giugno 2007 al 24 giugno 2008.

Con decreto n. 41665 del 13 settembre 2007, è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale della Fimet Motori e riduttori S.p.a., con sede in Torino, unità di Bra (Cuneo), per il periodo dal 30 marzo 2007 al 29 settembre 2007.

Con decreto n. 41666 del 13 settembre 2007, è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale della ZI.A.C.A. Zincheria a caldo abruzzese S.p.a., con sede in L'Aquila, unità di L'Aquila, per il periodo dal 5 marzo 2007 al 4 marzo 2008.

Con decreto n. 41667 del 13 settembre 2007, è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale della Onama c/o Pininfarina S.p.a., con sede in Milano, unità di Bairo (Torino), per il periodo dal 20 novembre 2006 al 24 novembre 2006.

Con decreto n. 41668 del 13 settembre 2007, è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale della Onama c/o Pininfarina S.p.a., con sede in Milano, unità di Grugliasco (Torino), per il periodo dal 20 novembre 2006 al 24 novembre 2006.

Con decreto n. 41669 del 13 settembre 2007, è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale della Onama c/o Pininfarina S.p.a., con sede in Milano, unità di Grugliasco (Torino), per il periodo dal 27 novembre 2006 al 15 dicembre 2006.

Con decreto n. 41670 del 13 settembre 2007, è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale della Novaceta S.r.l., con sede in Magenta (Milano), unità di Magenta, per il periodo dal 5 aprile 2007 al 4 ottobre 2007.

Con decreto n. 41671 del 13 settembre 2007, è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale della Liberti S.p.a., con sede in Castelfranco Veneto (Treviso), unità di Castelfranco Veneto (Treviso), per il periodo dall'8 gennaio 2007 al 7 gennaio 2008.

Con decreto n. 41672 del 13 settembre 2007, è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale della Lanerie Trevela S.r.l., con sede in Crevacuore (Biella), unità di Crevacuore (Biella), per il periodo dal 28 maggio 2007 al 27 maggio 2008.

Con decreto n. 41673 del 13 settembre 2007, è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale della Gias S.p.a., con sede in Mongrassano (Cosenza), unità di Mongrassano (Cosenza), per il periodo dal 17 ottobre 2006 al 16 ottobre 2007.

Con decreto n. 41674 del 13 settembre 2007, è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale della General Rettifica Nocerina di Luigi De Prisco & C. società in nome collettivo, con sede in Pagani (Salerno), unità di Pagani (Salerno), per il periodo dal 1º giugno 2006 al 31 maggio 2008.

Con decreto n. 41675 del 13 settembre 2007, è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale della Filatura & Tessitura di Puglia S.r.l., con sede in Alba (Cuneo), unità di Ginosa (Taranto), per il periodo dal 18 aprile 2007 al 17 ottobre 2007.

Con decreto n. 41676 del 13 settembre 2007, è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale della Euro carni S.r.l., con sede in Capo d'Orlando (Messina), unità di Capo d'Orlando (Messina), per il periodo dal 5 giugno 2006 al 4 giugno 2007.

Con decreto n. 41677 del 13 settembre 2007, è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale della Engi & Co S.r.l., con sede in Sezze (Latina), unità di Sezze (Latina), per il periodo dal 16 aprile 2007 al 15 aprile 2008.

Con decreto n. 41678 del 13 settembre 2007, è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale della E.M.I. - Elettrica Meridionale Impianti S.r.l., con sede in Eboli (Salerno), unità di Eboli (Salerno), per il periodo dal 2 maggio 2007 al 1º maggio 2008.

Con decreto n. 41679 del 13 settembre 2007, è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale della Dow Italia Divisione Commerciale S.r.l., con sede in Milano, unità di Venezia, per il periodo dal 1º aprile 2007 al 31 marzo 2008.

Con decreto n. 41680 del 13 settembre 2007, è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale della Corticella Molini e Pastifici S.p.a., con sede in Bologna, unità di Bologna, per il periodo dal 1º aprile 2007 al 31 marzo 2008.

Con decreto n. 41681 del 13 settembre 2007, è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale della Bove Emilio & figli - Società in nome collettivo, con sede in San Salvatore Telesino (Benevento), unità di San Salvatore Telesino (Benevento), per il periodo dal 19 marzo 2007 al 18 marzo 2008.

Con decreto n. 41682 del 13 settembre 2007, è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale della Bofrost Distribuzione Italia S.p.a., con sede in San Vito al Tagliamento (Pordenone), unità di Casale Monferrato (Alessandria), San Vito al Tagliamento (Pordenone), per il periodo dal 1º marzo 2007 al 31 agosto 2007.

Con decreto n. 41683 del 13 settembre 2007, è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale della Argom S.r.l., con sede in Arzano (Napoli), unità di Arzano (Napoli), per il periodo dal 7 febbraio 2007 al 6 febbraio 2008.

Con decreto n. 41684 del 13 settembre 2007, è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale della A Tombel & figli S.p.a., con sede in Vicenza, unità di Vicenza, per il periodo dal 5 marzo 2007 al 4 marzo 2008.

Con decreto n. 41685 del 13 settembre 2007, è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale della Siti B & T Group S.p.a., con sede in Formigine (Modena), unità di Marano Ticino (Novara), per il periodo dal 16 aprile 2007 al 15 aprile 2008.

Con decreto n. 41686 del 13 settembre 2007, è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale della Selene Gioielli S.r.l., con sede in San Salvatore Monferrato (Alessandria), unità di San Salvatore Monferrato (Alessandria), per il periodo dal 1º maggio 2007 al 30 aprile 2008.

Con decreto n. 41687 del 13 settembre 2007, è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale della Quattro Emme - Società in accomandita semplice, con sede in Ghilarza (Oristano), unità di Macomer (Nuoro), Ottana (Nuoro), per il periodo dal 2 aprile 2007 al 31 marzo 2008.

Con decreto n. 41688 del 13 settembre 2007, è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale della Pretti Tessile S.r.l., con sede in Verbania, unità di Verbania, per il periodo dal 4 giugno 2007 al 3 giugno 2008.

Con decreto n. 41689 del 13 settembre 2007, è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale della Bertello S.p.a., con sede in Borgo San Dalmazzo (Cuneo), unità di Borgo San Dalmazzo (Cuneo), per il periodo dal 12 marzo 2007 all'11 settembre 2007.

07A08941

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Epirubicina Hyperphar»

Estratto determinazione A.I.C./N n. 2218 dell'11 ottobre 2007

Descrizione del medicinale e attribuzione numero A.I.C.

È autorizzata l'immissione in commercio del medicinale: EPIRUBICINA HYPERPHAR, nelle forme e confezioni: «10 mg/5 ml soluzione per infusione endovenosa ed endovescicale» 1 flaconcino 5 ml; «50 mg/25 ml soluzione per infusione endovenosa ed endovescicale» 1 flaconcino 25 ml; «100 mg/50 ml soluzione per infusione» 1 flaconcino 50 ml; «200 mg /100 ml soluzione per infusione» 1 flaconcino 100 ml.

Titolare A.I.C.: Hyperphar Group S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in via Giovanni Pascoli, 60, 20129 Milano, Italia, codice fiscale n. 03777940374.

Confezione: «10 mg/5 ml soluzione per infusione endovenosa ed endovescicale» flaconcino 5 ml - A.I.C. n. 036411015 (in base 10) 12R5N7 (in base 32).

Forma farmaceutica: soluzione per infusione endovenosa ed endovescicale.

Validità prodotto integro: due anni dalla data di fabbricazione.

Produttore e responsabile del rilascio dei lotti: Mayne Pharma Pty Ltd, 3170 Victoria (Australia), Lexia Place, Mulgrave (produzione, confezionamento, controllo qualità); Mayne Pharma Plc, CV31 3RW Warwickshire (Regno Unito), Queensway Royal Leamington Spa (rilascio lotti).

Composizione: 1 flaconcino contiene:

principio attivo: Epirubicina cloridrato 10 mg;

eccipienti: Sodio cloruro 45 mg; Acqua per preparazioni iniettabili 5 ml; Acido cloridrico q.b. a PH 2,5 - 4.

Confezione: «50 mg/25 ml soluzione per infusione endovenosa ed endovescicale» flaconcino 25 ml - A.I.C. n. 036411027 (in base 10) 12R5NM (in base 32).

Forma farmaceutica: soluzione per infusione endovenosa ed endovescicale.

Validità prodotto integro: due anni dalla data di fabbricazione.

Produttore e responsabile del rilascio dei lotti: Mayne Pharma Pty Ltd, 3170 Victoria (Australia), Lexia Place, Mulgrave (produzione, confezionamento, controllo qualità); Mayne Pharma Plc, CV31 3RW Warwickshire (Regno Unito), Queensway Royal Leamington Spa (rilascio lotti).

Composizione: 1 flaconcino contiene:

principio attivo: Epirubicina cloridrato 50 mg;

eccipienti: Sodio cloruro 225 mg; Acqua per preparazioni iniettabili 25 ml; Acido cloridrico q.b. a PH 2,5 - 4.

Confezione: «100 mg/50 ml soluzione per infusione «flaconcino 50 ml - A.I.C. n 036411039 (in base 10) 12R5NZ (in base 32).

Forma farmaceutica: soluzione per infusione endovenosa ed endovescicale.

Validità prodotto integro: due anni dalla data di fabbricazione.

Produttore e responsabile del rilascio dei lotti: Mayne Pharma Pty Ltd, 3170 Victoria (Australia), Lexia Place, Mulgrave (produzione, confezionamento, controllo qualità); Mayne Pharma Plc, CV31 3RW Warwickshire (Regno Unito), Queensway Royal Leamington Spa (rilascio lotti).

Composizione: 1 flaconcino contiene:

principio attivo: Epirubicina cloridrato 100 mg;

eccipienti: Sodio cloruro 450 mg; Acqua per preparazioni iniettabili 50 ml; Acido cloridrico q.b. a PH 2,5 - 4.

Confezione: «200 mg/100 ml soluzione per infusione» flaconcino 100 ml - A.I.C. n 036411041 (in base 10) 12R5P1 (in base 32).

Forma farmaceutica: soluzione per infusione endovenosa ed endovescicale.

Validità prodotto integro: due anni dalla data di fabbricazione.

Produttore e responsabile del rilascio dei lotti: Mayne Pharma Pty Ltd, 3170 Victoria (Australia), Lexia Place, Mulgrave (produzione, confezionamento, controllo qualità); Mayne Pharma Plc, CV31 3RW Warwickshire (Regno Unito), Queensway Royal Leamington Spa (rilascio lotti).

Composizione: 1 flaconcino contiene:

principio Attivo: Epirubicina cloridrato 200 mg;

eccipienti: Sodio cloruro 900 mg; Acqua per preparazioni iniettabili 100 ml; Acido cloridrico q.b. a PH 2,5 - 4.

Indicazioni terapeutiche: Epirubicina si è dimostrata capace di indurre risposte utili in un ampio spettro di malattie neoplastiche tra cui: carcinoma della mammella; linfomi maligni; sarcomi delle parti molli; carcinoma gastrico; carcinoma del fegato, pancreas, sigma retto; carcinoma del distretto cervico-facciale; carcinoma polmonare; carcinoma ovarico; leucemia.

Per infusione endovescicale (10 mg/5 ml e 50 mg/25 ml è indicata anche nel trattamento dei carcinomi superficiali della vescica (a cellule transizionali, carcinoma in situ) e nella profilassi delle recidive dopo intervento di resezione transuretrale.

Classificazione ai fini della rimborsabilità.

Confezione: A.I.C. n 036411015 - «10 mg/5 ml soluzione per infusione endovenosa ed endovescicale» flaconcino 5 ml.

Classe di rimborsabilità: «H».

Prezzo ex factory (IVA esclusa): 13,20 euro.

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): 21,78 euro.

Confezione: A.I.C. n. 036411027 - «50 mg/25 ml soluzione per infusione endovenosa ed endovescicale» flaconcino 25 ml.

Classe di rimborsabilità: «H».

Prezzo ex factory (IVA esclusa): 54,50 euro.

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): 89,95 euro.

Confezione: A.I.C. n. 036411039 - «100 mg/50 ml soluzione per infusione» flaconcino 50 ml.

Classe di rimborsabilità: «H».

Prezzo ex factory (IVA esclusa): 111,10 euro.

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): 183,36 euro.

Confezione: A.I.C. n. 036411041 - «200 mg/100 ml soluzione per infusione» flaconcino 100 ml.

Classe di rimborsabilità: «H».

Prezzo ex factory (IVA esclusa): 222,20 euro.

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): 366,72 euro.

Classificazione ai fini della fornitura.

Confezioni:

A.I.C. n. 036411015 - «10 mg/5 ml soluzione per infusione endovenosa ed endovescicale» flaconcino 5 ml - OSP 1: medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, utilizzabile esclusivamente in ambiente ospedaliero o in struttura ad esso assimilabile;

A.I.C. n. 036411027 - «50 mg/25 ml soluzione per infusione endovenosa ed endovescicale» flaconcino 25 ml - OSP 1: medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, utilizzabile esclusivamente in ambiente ospedaliero o in struttura ad esso assimilabile;

A.I.C. n. 036411039 - «100 mg/50 ml soluzione per infusione» flaconcino 50 ml - OSP 1: medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, utilizzabile esclusivamente in ambiente ospedaliero o in struttura ad esso assimilabile;

A.I.C. n. 036411041 - «200 mg/100 ml soluzione per infusione» flaconcino 100 ml - OSP 1: medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, utilizzabile esclusivamente in ambiente ospedaliero o in struttura ad esso assimilabile.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

07A09067

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Clindamicina Pulitzer»

Estratto determinazione A.I.C./N n. 2219 dell'11 ottobre 2007

Descrizione del medicinale e attribuzione numero. A.I.C.

È autorizzata l'immissione in commercio del medicinale: CLINDAMICINA PULITZER, nella forma e confezione: «600 mg/4 ml soluzione iniettabile» 1 fiala.

Titolare A.I.C.: Pulitzer Italiana S.r.l., con sede legale e domicilio fiscale in via Tiburtina, 1004, 00156 Roma, Italia, codice fiscale n. 03589790587.

Confezione: «600 mg/4 ml soluzione iniettabile» 1 fiala - A.I.C. n. 034598019 (in base 10) 10ZV43 (in base 32).

Forma farmaceutica: soluzione iniettabile.

Validità prodotto integro: due anni dalla data di fabbricazione.

Produttore e responsabile del rilascio dei lotti: Fisiopharma S.r.l., 84020 Palomonte (Salerno), Nucleo industriale (tutte le fasi).

Composizione: 1 fiala contiene:

principio attivo: Clindamicina fosfato 712,92 mg (equivalente a clindamicina base mg 600;

eccipienti: Alcool benzilico 37,8 mg; disodio edetato 2,0 mg; acqua p.p.i. 4 ml.

Indicazioni terapeutiche: la clindamicina è indicata nel trattamento delle gravi infezioni sostenute da germi anaerobi sensibili, nonchè nel trattamento delle gravi infezioni sostenute da stafilococchi, streptococchi e pneumococchi.

Un trattamento con clindamicina, per lo più associata ad un antibiotico aminoglicosidico, può essere preso in considerazione come alternativa nella terapia di infezioni ginecologiche e pelviche acute da Clamydia trachomatis quando l'impiego dell'antibiotico di scelta, le tetracicline, è controindicato.

La clindamicina si è dimostrata efficace nel trattamento di infezioni da stafilococchi resistenti ad altri antibiotici; prima dell'impiego è necessario tuttavia eseguire opportuni test microbiologici al fine di stabilire la sensibilità in vitro del germe verso l'antibiotico.

La clindamicina è indicata nel trattamento delle infezioni opportunistiche da Toxoplasma gondii e Pneumocystis carinii in pazienti immunocompromessi.

Classificazione ai fini della rimborsabilità.

Confezione: A.I.C. n. 034598019 - «600 mg/4 ml soluzione iniettabile» 1 fiala.

Classe di rimborsabilità: «A».

Prezzo ex factory (IVA esclusa): 3,05 euro.

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): 5,04 euro.

Classificazione ai fini della fornitura.

Confezione: A.I.C. n 034598019 - «600 mg/4 ml soluzione iniettabile» 1 fiala - RR: medicinale soggetto a prescrizione medica.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

07A09068

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Bisolvon»

Estratto determinazione A.I.C./N n. 2224 del 12 ottobre 2007

Descrizione del medicinale e attribuzione numero. A.I.C.

È autorizzata l'immissione in commercio del medicinale: BISOLVON, anche nella forma e confezione: «4 mg/5 ml sciroppo» flacone da 150 ml aroma fragola, alle condizioni e con le specificazioni di seguito indicate.

Titolare A.I.C.: Boehringer Ingelheim Italia S.p.a. con sede legale e domicilio fiscale in Reggello - Firenze località Prulli n. 103/C, cap. 50066 - codice fiscale n. 00421210485.

Confezione: «4 mg/5 ml sciroppo» flacone da 150 ml aroma fragola - A.I.C. n 021004167 (in base 10) 0N0ZW7 (in base 32).

Forma farmaceutica: sciroppo.

Validità prodotto integro: tre anni dalla data di fabbricazione.

Produttore e responsabile del rilascio dei lotti: Istituto De Angeli S.r.l. stabilimento sito in Reggello - Firenze località Prulli n. 103/C (tutte).

Composizione: 5 ml di sciroppo contengono:

principio attivo: Bromexina cloridrato 4 mg equivalente a bromexina 3,65 mg;

eccipienti: Sodio benzoato 10 mg; Sodio Ciclamato 15 mg; Colorante rosso E 124 0,3 mg; Edetato disodico 2,5 mg; Acido tartarico 7 mg; Aroma fragola 18,2 mg; Glicerolo 850 mg; Carmellosa sodica 10 mg; Sorbitolo 70% 2.857mg; Acqua depurata 2.101 mg.

Indicazioni terapeutiche: Bisolvon è indicato nel trattamento delle turbe della secrezione nelle affezioni respiratorie acute e croniche.

Classificazione ai fini della rimborsabilità.

Confezione: A.I.C. n. 021004167 - «4 mg/5 ml sciroppo» flacone da 150 ml aroma fragola.

Classe di rimborsabilità: «C».

Classificazione ai fini della fornitura.

Confezione: A.I.C. n 021004167 - «4 mg/5 ml sciroppo» flacone da 150 ml aroma fragola - OTC: medicinale non soggetto a prescrizione medica da banco.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

07A09069

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Rinazina»

Estratto determinazione A.I.C./N/V n. 2230 del 12 ottobre 2007

Titolare A.I.C.: GlaxoSmithKline Consumer Healthcare S.p.a. con sede legale e domicilio fiscale in via Zambeletti Snc, 20021 - Baranzate - Milano - codice fiscale n. 00867200156.

Medicinale: RINAZINA.

Variazione A.I.C.: variazione quantitativa di uno o più eccipienti (B13).

Modifica del processo di produzione del medicinale.

L'autorizzazione all'immissione in commercio è modificata come di seguito indicato:

È autorizzata la modifica di composizione relativa agli eccipienti e conseguente modifica del processo produttivo così come riportato nella tabella sottostante:

RINAZINA gocce adulti		
100 ml di soluzione contengono:	da:	a:
nafazolina nitrato	g 0,100	g 0,100
eccipienti:		
acido borico	g 2,200	----------
benzalconio cloruro	g 0,010	----------
benzalconio cloruro soluzione 50%*	----------	ml 0,020
sodio cloruro	----------	g 0,800
disodio edetato	----------	g 0,050
sodio fosfato monobasico diidrato	----------	g 0,130
acido fosforico concentrato	----------	q.b a pH 3,8-4,0
acqua depurata	q.b. a ml 100	q.b. a ml 100

RINAZINA spray nasale		
100 ml di soluzione contengono:	da:	a:
nafazolina nitrato	g 0,100	g 0,100
eccipienti:		
acido borico	g 2,200	----------
benzalconio cloruro	g 0,010	----------
benzalconio cloruro soluzione 50%*	----------	ml 0,020
sodio cloruro	----------	g 0,800
disodio edetato	----------	g 0,050
sodio fosfato monobasico diidrato	----------	g 0,130
acido fosforico concentrato	----------	q.b a pH 3,8-4,0
aroma balsamico	g 0,100	g 0,100
acqua depurata	q.b. a ml 100	q.b. a ml 100

da:	a:
Batch size 600 l	Batch size 1.000 l gocce/2.000 l spray
In un dissolutore di acciaio inossidabile dotato di agitatore, a temperatura ambiente si introducono: • acqua depurata 500 l Si aggiungono nell'ordine sotto agitazione: • nafazolina nitrato 0,60 kg • acido borico 13,20 kg • benzalconio cloruro 0,06 kg • aroma balsamico 0.60 kg (solo per lo spray)	In un dissolutore di acciaio inossidabile dotato di agitatore, a temperatura ambiente si introducono: • acqua depurata 900 l/1.800 l Si aggiungono nell'ordine sotto agitazione: • sodio cloruro 8,0 kg/16,0 kg • disodio edetato 0,50 kg/1,0 kg • sodio fosfato monobasico diidrato 1,30 kg/2,60 kg • aroma balsamico 2,0 kg (solo per lo spray)
Si porta a volume di 600 l con acqua depurata e si agita fino a completa dissoluzione. Si filtra su membrana e si trasferisce in serbatoio di raccolta in acciaio inossidabile.	In un contenitore di acciaio inossidabile si prepara la seguente soluzione: • acqua depurata 10,0 l/20,0 l • nafazolina nitrato 1,0 kg/2,0 kg Si aggiunge la soluzione con il principio attivo al dissolutore principale; si aggiungono infine: • benzalconio cloruro soluzione 50% 0,2 kg/0,4 kg • acido fosforico concentrato q.b pH 3,8 - 4,0 Si porta a volume di 1.000 l per le gocce e 2.000 l per lo spray e si agita fino a completa dissoluzione. Si filtra su membrana e si trasferisce in serbatoio di raccolta in acciaio inossidabile

relativamente alle confezioni sottoelencate:

A.I.C. n. 000590012 - «adulti gocce nasali, soluzione» flacone 10 ml;

A.I.C. n. 000590051 - «100 mg/100 ml spray nasale, soluzione» flacone 15 ml.

I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

07A09070

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Paidocin»

Estratto determinazione A.I.C./N/V n. 2197 dell'11 ottobre 2007

Medicinale: PAIDOCIN.

Titolare A.I.C.: Promedica S.r.l., con sede legale e domicilio fiscale in via Palermo, 26/A - 43100 Parma - Codice fiscale n. 01697370342.

Variazione A.I.C.: adeguamento standard terms.

L'autorizzazione all'immissione in commercio è modificata. È modificata, secondo l'adeguamento agli standard terms, la denominazione della confezione come di seguito indicato:

A.I.C. n. 027502032 - «4,8 g granulato sospensione orale» 1 flacone;

varia in:

A.I.C. n. 027502032 - «bambini granulato per sospensione orale» 1 flacone.

I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

07A09061

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Xinamod»

Estratto determinazione A.I.C./N/V n. 2205 dell'11 ottobre 2007

Medicinale: XINAMOD.

Titolare A.I.C.: Proge Farm S.r.l., con sede legale e domicilio fiscale in largo Donegani, 4/A - 28100 Novara - Codice fiscale n. 01419800030.

Variazione A.I.C.:

32.a Modifica dimensione lotti del prod. finito fino a 10 volte la dimensione originale del lotto approvata con la concessione dell'A.I.C.

33. Modifica minore della produzione del prodotto finito.

36.b Modifica della forma o delle dimensioni del contenitore o della chiusura di altre forme farmaceutiche.

7.a Sostituzione o aggiunta di un sito di produzione per imballaggio secondario per tutti i tipi di forme farmaceutiche.

7.b.1 Sostituzione o aggiunta di un sito di produzione per imballaggio primario di forme farmaceutiche solide, ad es. compresse e capsule.

7.c Sostituzione o aggiunta di un sito di produzione per tutte le altre operazioni produttive ad eccezione del rilascio dei lotti).

8.b.2 Sostituzione o aggiunta di un produttore responsabile del rilascio dei lotti (incluso il controllo dei lotti.

L'autorizzazione all'immissione in commercio è modificata come di seguito indicato: sono autorizzate le modifiche del tipo «Umbrella variation» come di seguito specificato:

aggiunta dell'officina Reig Jofrè SA sita in Calle Jarama s/n - Poligono Industrial - Toledo (Spagna) per le fasi di produzione, confezionamento primario e secondario (compresa applicazione di bollini ottici), controllo e rilascio dei lotti;

aggiunta della dimensione di lotto standard industriale da 425.532 bustine per l'officina Reig Jofrè;

modifica del processo di produzione del prodotto finito per l'officina Reig Jofrè: miscelazione dei principi e degli eccipienti attraverso un setaccio da 1 mm di luce, con imbustinamento e saldatura senza insufflazione di azoto;

modifica della forma del confezionamento primario per l'officina Reig Jofrè: 2 bustine accoppiate termosaldate per 6 coppie di bustine,

relativamente alla confezione sottoelencata:

A.I.C. n. 036829012 - «875 mg + 125 mg polvere per sospensione orale» 12 bustine.

I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

07A09062

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Citrosil Alcolico»

Estratto determinazione A.I.C./N/V n. 2207 dell'11 ottobre 2007

Medicinale: CITROSIL ALCOLICO.

Titolare A.I.C.: Società Italo-Britannica L. Manetti H. Roberts & C. per azioni, con sede legale e domicilio fiscale in Firenze, via Pellicceria n. 8, cap. 50123 - Codice fiscale n. 00770540151.

Variazione A.I.C.: modifica standard terms.

L'autorizzazione all'immissione in commercio è modificata come di seguito indicata: in adeguamento alla lista degli standard terms edizione 2004 dell'EDQM è autorizzata la modifica della forma farmaceutica e della confezione:

da:

A.I.C. n. 032782017 - «bruno» soluzione flacone 50 ml (sospesa);

A.I.C. n. 032782029 - «bruno» soluzione flacone 100 ml (sospesa);

A.I.C. n. 032782031 - «bruno» soluzione flacone 200 ml (sospesa);

A.I.C. n. 032782043 - «bruno» soluzione flacone 500 ml (sospesa);

A.I.C. n. 032782056 - «bruno» soluzione flacone 1000 ml;

A.I.C. n. 032782068 - «bruno» soluzione 10 fialoidi 10 ml (sospesa);

A.I.C. n. 032782070 - «incolore» soluzione flacone 50 ml (sospesa);

A.I.C. n. 032782082 - «incolore» soluzione flacone 100 ml (sospesa);

A.I.C. n. 032782094 - «incolore» soluzione flacone 200 ml (sospesa);

A.I.C. n. 032782106 - «incolore» soluzione flacone 500 ml (sospesa);

A.I.C. n. 032782118 - «incolore» soluzione flacone 1000 ml

A.I.C. n. 032782120 - «incolore» soluzione 10 fialoidi 10 ml (sospesa);

a:

A.I.C. n. 032782017 - «0,25% + 70% soluzione cutanea» flacone 50 ml soluzione bruna (sospesa);

A.I.C. n. 032782029 - «0,25% + 70% soluzione cutanea» flacone 100 ml soluzione bruna (sospesa);

A.I.C. n. 032782031 - «0,25% + 70% soluzione cutanea» flacone 200 ml soluzione bruna (sospesa);

A.I.C. n. 032782043 - «0,25% + 70% soluzione cutanea» flacone 200 ml soluzione bruna (sospesa);

A.I.C. n. 032782056 - «0,25% + 70% soluzione cutanea» flacone 1 litro soluzione bruna;

A.I.C. n. 032782068 - «0,25% + 70% soluzione cutanea» 10 contenitori monodose 10 ml soluzione bruna (sospesa);

A.I.C. n. 032782070 - «0,25% + 70% soluzione cutanea» flacone 50 ml soluzione incolore (sospesa);

A.I.C. n. 032782082 - «0,25% + 70% soluzione cutanea» flacone 100 ml soluzione incolore (sospesa);

A.I.C. n. 032782094 - «0,25% + 70% soluzione cutanea» flacone 200 ml soluzione incolore (sospesa);

A.I.C. n. 032782106 - «0,25% + 70% soluzione cutanea» flacone 500 ml soluzione incolore (sospesa);

A.I.C. n. 032782118 - «0,25% + 70% soluzione cutanea» flacone 1 litro soluzione incolore;

A.I.C. n. 032782120 - «0,25% + 70% soluzione cutanea» 10 contenitori monodose 10 ml soluzione incolore (sospesa).

I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

07A09063

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Citrosil»

Estratto determinazione A.I.C./N/V n. 2208 dell'11 ottobre 2007

Medicinale: CITROSIL.

Titolare A.I.C.: Società Italo-Britannica L. Manetti H. Roberts & C. per azioni, con sede legale e domicilio fiscale in Firenze, via Pellicceria n. 8, cap. 50123 - Codice fiscale n. 00770540151.

Variazione A.I.C.: modifica standard terms.

L'autorizzazione all'immissione in commercio è modificata come di seguito indicata: in adeguamento alla lista degli standard terms edizione 2004 dell'EDQM è autorizzata la modifica della forma farmaceutica e della confezione:

da:

A.I.C. n. 032781015 - «sapoplus» soluzione flacone 1000 g;

A.I.C. n. 032781027 - «sapoplus» soluzione flacone 500 g (sospesa);

A.I.C. n. 032781039 - «sapoplus» soluzione flacone 250 g (sospesa);

A.I.C. n. 032781041 - «sapoplus» soluzione 30 bustine 5 g (sospesa);

A.I.C. n. 032781054 - «sapoplus» soluzione 10 bustine 5 g (sospesa),

a:

A.I.C. n. 032781015 - «3,5% soluzione cutanea» flacone 1000 g soluzione sapoplus;

A.I.C. n. 032781027 - «3,5% soluzione cutanea» flacone 500 g soluzione sapoplus (sospesa);

A.I.C. n. 032781039 - «3,5% soluzione cutanea» flacone 250 g soluzione sapoplus (sospesa);

A.I.C. n. 032781041 - «3,5% soluzione cutanea» 30 bustine 5 g soluzione sapoplus (sospesa);

A.I.C. n. 032781054 - «3,5% soluzione cutanea» 10 bustine 5 g soluzione sapoplus (sospesa).

I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

07A09064

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Gopten»

Estratto determinazione A.I.C./N/V n. 2209 dell'11 ottobre 2007

Medicinale: GOPTEN.

Titolare A.I.C.: Abbott S.p.a. con sede legale e domicilio fiscale in Campoverde di Aprilia - Latina, via Pontina km 52, cap. 04010 - Codice fiscale n. 00076670595.

Variazione A.I.C.: modifica del periodo di validità del prodotto finito.

L'autorizzazione all'immissione in commercio è modificata come di seguito indicata: è autorizzata la riduzione del periodo di validità da trentasei mesi a ventiquattro mesi. Le condizioni di conservazione sono: «Conservare a temperatura non superiore a 25 °C»,

relativamente alle confezioni sottoelencate:

A.I.C. n. 028267021 - «0,5 mg capsule rigide» 28 capsule;

A.I.C. n. 028267045 - «0,5 mg capsule rigide» 56 capsule (sospesa).

Le confezioni che risultano prodotte da oltre 2 anni devono essere ritirate immediatamente dal commercio. I lotti ancora validi potranno rimanere in commercio improrogabilmente per ulteriori 120 giorni con impegno della ditta a ritirare nell'arco di tale periodo i lotti che progressivamente arriveranno al termine del periodo di validità.

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Per la confezione: «0,5 mg capsule rigide» 56 capsule (A.I.C. n. 028267045), sospesa per mancata commercializzazione, l'efficacia della presente determinazione decorrerà dalla data di entrata in vigore della determinazione di revoca della sospensione.

07A09065

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Glucomide»

Estratto determinazione A.I.C./N/V n. 2217 dell'11 ottobre 2007

Medicinale: GLUCOMIDE.

Titolare A.I.C.: Merck S.p.a. con sede legale e domicilio fiscale in Milano, via Stephenson Giorgio n. 94, cap. 20157 - Codice fiscale n. 03350760967.

Variazione A.I.C.: modifica standard terms.

L'autorizzazione all'immissione in commercio è modificata come di seguito indicata: in adeguamento alla lista degli standard terms edizione 2004 dell'EDQM è autorizzata la modifica della forma farmaceutica e della confezione:

da: A.I.C. n. 026130029 - 40 capsule 2,5 mg;

a: A.I.C. n. 026130029 - «2,5 mg + 5 mg capsule rigide» 40 capsule.

I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

07A09066

Ritiro dal mercato e divieto d'uso di alcuni lotti di medicinali

1. In data 24 settembre 2007 è stata ritirata la specialità medicinale THYMOGLOBULINE lotti n. TH181-H12 scad. 31 gennaio 2010 e n. TH181-H10 scad. 31 gennaio 2007 ditta Genzyme Srl sita in Modena per opalescenza.

2. In data 26 settembre 2007 è stato predisposto un divieto d'uso con campionamento della specialità medicinale SODIO CLORURO 0,9% 100 ml lotto n. IWG02A scadenza luglio 2010 ditta Fresenius Kabi Italia sita in Isola della Scala (Verona) per presenza corpo estraneo.

3. In data 4 ottobre 2007 è stata ritirata la specialità medicinale ALCALOSIO GRANULARE lotto n. L2206 scad. luglio 2008 ditta Laboratorio Farmaceutico SIT sita in Mede (Pavia) per colore giallastro granulato.

4. In data 4 ottobre 2007 è stato predisposto un divieto d'uso con campionamento della specialità medicinale LANSOPRAZOLO MERCK GENERICS 15 MG CAPSULE lotto n. LC00393 scad. marzo 2010 ditta Merck Generics S.p.a. sita in Cinisello Balsamo (Milano) per capsule di diverse dimensioni e diverso colore.

5. In data 10 ottobre 2007 sono stati ritirati i prodotti omeopatici GINGKO BILOBA tintura madre flacone da 30 ml lotto S7051888 ed EQUISETUM ARVENSE tintura madre flacone da 60 ml lotto S7062041 Laboratori Boiron S.r.l. sito in Segrate (Milano), viale Europa - Centro Dir. Milano Oltre 2 Palazzo Tigli per frammischiamento etichette.

07A09053

Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Etoposide Mayne»

Con la determinazione n. aRM - 147/2007-1227 del 4 ottobre 2007, è stata revocata, ai sensi dell'art. 38, comma 9, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, su rinuncia della ditta Mayne Pharma (Italia) S.r.l., l'autorizzazione all'immissione in commercio del sotto elencato medicinale, nelle confezioni indicate:

Farmaco: ETOPOSIDE MAYNE.

Confezione: A.I.C. n. 035432032.

Descrizione: soluzione per infusione 1 flacone 1 g/50 ml.

Confezione: A.I.C. n. 035432020.

Descrizione: soluzione per infusione 5 flaconi 200 mg/100 ml.

Confezione: A.I.C. n. 035432018.

Descrizione: soluzione per infusione 5 flaconi 100 mg/5 ml.

07A09057

Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'immissione in commercio di alcuni medicinali per uso umano

Con la determinazione n. aRM - 149/2007-1144 dell'8 ottobre 2007 è stata revocata, ai sensi dell'art. 38, comma 9, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, su rinuncia della ditta Sigma-Tau Industrie Farmaceutiche Riunite S.p.a., l'autorizzazione all'immissione in commercio del sotto elencato medicinale, nelle confezioni indicate:

Farmaco: ESTROCLIM PLUS.

Confezione: A.I.C. n. 028454015.

Descrizione: «50 microgrammi cerotti transdermici» 4 cerotti A + 4 cerotti B.

Confezione: A.I.C. n. 027318094.

Descrizione: «MX 100 mcg/die cerotti transdermici» 8 cerotti.

Farmaco: ESTROCLIM.

Confezione: A.I.C. n. 027318082.

Descrizione: «MX 50 mcg/die cerotti transdermici» 8 cerotti.

Farmaco: ESTROCLIM.

Confezione: A.I.C. n. 027318070.

Descrizione: «MX 25 mcg/die cerotti transdermici» 8 cerotti.

Farmaco: ESTROCLIM.

Confezione: A.I.C. n. 027318068.

Descrizione: «100 mcg/die cerotti transdermici» 8 cerotti.

Farmaco: ESTROCLIM.

Confezione: A.I.C. n. 027318056.

Descrizione: «50 mcg/die cerotti transdermici» 8 cerotti.

Farmaco: ESTROCLIM.

Confezione: A.I.C. n. 027318043.

Descrizione: «25 mcg/die cerotti transdermici» 8 cerotti.

07A09058

Revoca dell'autorizzazione alla produzione di medicinali per uso umano

Con la determinazione n. aM - 201/2007 del 4 ottobre 2007 è stata revocata, su richiesta, l'autorizzazione alla produzione di medicinali per uso umano dell'officina farmaceutica sita in San Martino Buon Albergo (Verona), viale del Lavoro, 15, rilasciata alla società Laboratoires Boiron S.r.l.

Con la determinazione n. aM - 203/2007 dell'8 ottobre 2007 è stata revocata, su richiesta, l'autorizzazione alla produzione di medicinali per uso umano dell'officina farmaceutica sita in Borgaro Torinese (Torino), via Donatello, 45, rilasciata alla società Laboratoires Boiron S.r.l.

07A09056-07A09055

Revoca dell'autorizzazione alla produzione di gas medicinali per uso umano

Con la determinazione n. aG - 207/2007 del 4 ottobre 2007 è stata revocata, su richiesta, l'autorizzazione alla produzione di gas medicinali per uso umano dell'officina farmaceutica sita in Napoli, via Volpicella, 51, rilasciata alla società Messer Italia S.p.a.

07A09054

Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Algolider»

Con la determinazione n. aRM - 150/2007-2422 dell'8 ottobre 2007 è stata revocata, ai sensi dell'art. 38, comma 9, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, su rinuncia della ditta Siar Pharma S.r.l., l'autorizzazione all'immissione in commercio del sotto elencato medicinale, nelle confezioni indicate:

farmaco: ALGOLIDER;

confezione: A.I.C. n. 028509014;

descrizione: 30 compresse 100 mg.

07A09059

Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Vitamina C Upsa»

Con la determinazione n. aRM - 152/2007-1401 del 10 ottobre 2007 è stata revocata, ai sensi dell'art. 38, comma 9, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, su rinuncia della ditta Bristol Myers Squibb S.r.l., l'autorizzazione all'immissione in commercio del sotto elencato medicinale, nelle confezioni indicate:

farmaco: VITAMINA C UPSA;

confezione: A.I.C. n. 033886021;

descrizione: «1000 mg compresse effervescenti» 20 compresse;

farmaco: VITAMINA C UPSA;

confezione: A.I.C. n. 033886019;

descrizione: «500 mg compresse masticabili» 30 compresse.

07A09060

ISTITUTO NAZIONALE DI STATISTICA

Elenco delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato, individuate ai sensi dell'articolo 1, comma 5, della legge 30 dicembre 2004, n. 311 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale - legge finanziaria 2005).

Le amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato sono state individuate nell'elenco pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, serie generale, del 31 luglio 2007, n. 176.

A seguito di un successivo riesame, effettuato sulla base di un approfondimento degli elementi necessari alla classificazione delle Federazioni sportive nazionali, si dispone l'integrazione del suddetto elenco come di seguito specificato.

ENTI PRODUTTORI DI SERVIZI ASSISTENZIALI, RICREATIVI E CULTURALI

Integrazione da inserire dopo: Ente teatrale italiano ETI e prima di: Fondazione Festival dei due mondi di Spoleto);

Federazione ginnastica d'Italia (FGdI);

Federazione italiana badminton (FIBa);

Federazione italiana baseball softball (FIBS);

Federazione italiana canoa kayak (FICK);

Federazione italiana canottaggio (FIC);

Federazione italiana cronometristi (FICr);

Federazione italiana danza sportiva (FIDS);

Federazione italiana di atletica leggera (FIDAL);

Federazione italiana discipline armi sportive da caccia (FIDASC);

Federazione italiana di tiro con l'arco (FITARCO);
Federazione italiana giuoco calcio (FIGC);
Federazione italiana giuoco handball (FIGH);
Federazione italiana giuoco squash (FIGS);
Federazione italiana hockey (FIH);
Federazione italiana hockey e pattinaggio (FIHP);
Federazione italiana judo lotta karate arti marziali (FIJLKAM);
Federazione italiana motonautica (FIM);
Federazione italiana nuoto (FIN);
Federazione italiana pentathlon moderno (FIPM);
Federazione italiana pesistica e cultura fisica (FIPCF);
Federazione italiana scherma (FIS);
Federazione italiana sci nautico (FISN);
Federazione italiana sport del ghiaccio (FISG);
Federazione italiana sport invernali (FISI);
Federazione italiana taekwondo (FITA);
Federazione italiana tennis tavolo (FITET);
Federazione italiana tiro a volo (FITAV);
Federazione italiana triathlon (FITRI);
Federazione italiana vela (FIV);
Federazione medico sportiva italiana (FMSI);
Federazione pugilistica italiana (FPI).

07A09040

REGIONE PUGLIA

Adozione del progetto di piano di tutela delle acque (PTA)

Si rende noto che con deliberazione di giunta regionale n. 883 del 19 giugno 2007, è stato adottato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 121 del decreto legislativo n. 152/2006, il progetto di «Piano tutela delle acque» (PTA) della regione Puglia.

La visione integrale del progetto di PTA e della relativa documentazione è resa disponibile nel sito «web» della regione Puglia http://www.regione.puglia.it nella sezione relativa all'assessorato regionale alle OO.PP. Una copia cartacea è disponibile presso il settore regionale tutela delle acque e presso le sedi delle province pugliesi.

07A09092

Approvazione del piano regolatore generale del comune di Gallipoli

La giunta della regione Puglia con atto n. 1613 del 9 ottobre 2007 (esecutivo a norma di legge), ha approvato in via definitiva, ai sensi dell'art. 16 della legge regionale n. 56/1980, il piano regolatore generale del comune di Gallipoli

07A09096

AUGUSTA IANNINI, *direttore* GABRIELE IUZZOLINO, *redattore*

(GU-2007-GU1-252) Roma, 2007 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.

I S T I T U T O   P O L I G R A F I C O   E   Z E C C A   D E L L O   S T A T O

LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

cap	località	libreria	indirizzo	pref.	tel.	fax
00041	**ALBANO LAZIALE (RM)**	LIBRERIA CARACUZZO	Corso Matteotti, 201	06	9320073	93260286
60121	**ANCONA**	LIBRERIA FOGOLA	Piazza Cavour, 4-5-6	071	2074606	2060205
81031	**AVERSA (CE)**	LIBRERIA CLA.ROS	Via L. Da Vinci, 18	081	8902431	8902431
70124	**BARI**	CARTOLIBRERIA QUINTILIANO	Via Arcidiacono Giovanni, 9	080	5042665	5610818
70121	**BARI**	LIBRERIA EGAFNET.IT	Via Crisanzio, 16	080	5212142	5243613
13900	**BIELLA**	LIBRERIA GIOVANNACCI	Via Italia, 14	015	2522313	34983
40132	**BOLOGNA**	LIBRERIA GIURIDICA EDINFORM	Via Ercole Nani, 2/A	051	4218740	4210565
40124	**BOLOGNA**	LIBRERIA GIURIDICA - LE NOVITÀ DEL DIRITTO	Via delle Tovaglie, 35/A	051	3399048	3394340
21052	**BUSTO ARSIZIO (VA)**	CARTOLIBRERIA CENTRALE BORAGNO	Via Milano, 4	0331	626752	626752
91022	**CASTELVETRANO (TP)**	CARTOLIBRERIA MAROTTA & CALIA	Via Q. Sella, 106/108	0924	45714	45714
95128	**CATANIA**	CARTOLIBRERIA LEGISLATIVA S.G.C. ESSEGICI	Via F. Riso, 56/60	095	430590	508529
88100	**CATANZARO**	LIBRERIA NISTICÒ	Via A. Daniele, 27	0961	725811	725811
66100	**CHIETI**	LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI	Via Asinio Herio, 21	0871	330261	322070
22100	**COMO**	LIBRERIA GIURIDICA BERNASCONI - DECA	Via Mentana, 15	031	262324	262324
87100	**COSENZA**	LIBRERIA DOMUS	Via Monte Santo, 70/A	0984	23110	23110
50129	**FIRENZE**	LIBRERIA PIROLA già ETRURIA	Via Cavour 44-46/R	055	2396320	288909
71100	**FOGGIA**	LIBRERIA PATIERNO	Via Dante, 21	0881	722064	722064
16121	**GENOVA**	LIBRERIA GIURIDICA	Galleria E. Martino, 9	010	565178	5705693
95014	**GIARRE (CT)**	LIBRERIA LA SEÑORITA	Via Trieste angolo Corso Europa	095	7799877	7799877
73100	**LECCE**	LIBRERIA LECCE SPAZIO VIVO	Via Palmieri, 30	0832	241131	303057
74015	**MARTINA FRANCA (TA)**	TUTTOUFFICIO	Via C. Battisti, 14/20	080	4839784	4839785
98122	**MESSINA**	LIBRERIA PIROLA MESSINA	Corso Cavour, 55	090	710487	662174
20100	**MILANO**	LIBRERIA CONCESSIONARIA I.P.Z.S.	Galleria Vitt. Emanuele II, 11/15	02	865236	863684

Segue: **LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE**

cap	località	libreria	indirizzo	pref.	tel.	fax
80134	**NAPOLI**	LIBRERIA LEGISLATIVA MAJOLO	Via Tommaso Caravita, 30	081	5800765	5521954
28100	**NOVARA**	EDIZIONI PIROLA E MODULISTICA	Via Costa, 32/34	0321	626764	626764
90138	**PALERMO**	LA LIBRERIA DEL TRIBUNALE	P.za V.E. Orlando, 44/45	091	6118225	552172
90138	**PALERMO**	LIBRERIA S.F. FLACCOVIO	Piazza E. Orlando, 15/19	091	334323	6112750
90145	**PALERMO**	LA LIBRERIA COMMISSIONARIA	Via S. Gregorietti, 6	091	6859904	6859904
90133	**PALERMO**	LIBRERIA FORENSE	Via Maqueda, 185	091	6168475	6177342
43100	**PARMA**	LIBRERIA MAIOLI	Via Farini, 34/D	0521	286226	284922
06087	**PERUGIA**	CALZETTI & MARIUCCI	Via della Valtiera, 229	075	5997736	5990120
29100	**PIACENZA**	NUOVA TIPOGRAFIA DEL MAINO	Via Quattro Novembre, 160	0523	452342	461203
59100	**PRATO**	LIBRERIA CARTOLERIA GORI	Via Ricasoli, 26	0574	22061	610353
00192	**ROMA**	LIBRERIA DE MIRANDA	Viale G. Cesare, 51/E/F/G	06	3213303	3216695
00187	**ROMA**	LIBRERIA GODEL	Via Poli, 46	06	6798716	6790331
00187	**ROMA**	STAMPERIA REALE DI ROMA	Via Due Macelli, 12	06	6793268	69940034
63039	**SAN BENEDETTO D/T (AP)**	LIBRERIA LA BIBLIOFILA	Via Ugo Bassi, 38	0735	587513	576134
10122	**TORINO**	LIBRERIA GIURIDICA	Via S. Agostino, 8	011	4367076	4367076
36100	**VICENZA**	LIBRERIA GALLA 1880	Viale Roma, 14	0444	225225	225238

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:

- **— presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. in ROMA, piazza G. Verdi, 10 - ☎ 06 85082147;**
- **— presso le librerie concessionarie indicate (elenco consultabile sul sito www.ipzs.it)**

L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Funzione Editoria - U.O. DISTRIBUZIONE
Attività Librerie concessionarie, Vendita diretta e Abbonamenti a periodici
Piazza Verdi 10, 00198 Roma
fax: 06-8508-4117
e-mail: editoriale@ipzs.it

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando il codice fiscale per i privati. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.

Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono con pagamento anticipato, presso le agenzie in Roma e presso le librerie concessionarie.

Per informazioni, prenotazioni o reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA

Gazzetta Ufficiale Abbonamenti	Vendite	Ufficio inserzioni	Numero verde
☎ 800-864035 - Fax 06-85082520	☎ 800-864035 - Fax 06-85084117	☎ 800-864035 - Fax 06-85082242	☎ 800-864035

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO ANNO 2008 (salvo conguaglio) (*)

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

		CANONE DI ABBONAMENTO	
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:		
	(di cui spese di spedizione € 257,04)	- annuale	€ **438,00**
	(di cui spese di spedizione € 128,52)	- semestrale	€ **239,00**
Tipo A1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i soli supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi:		
	(di cui spese di spedizione € 132,57)	- annuale	€ **309,00**
	(di cui spese di spedizione € 66,28)	- semestrale	€ **167,00**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:		
	(di cui spese di spedizione € 19,29)	- annuale	€ **68,00**
	(di cui spese di spedizione € 9,64)	- semestrale	€ **43,00**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della CE:		
	(di cui spese di spedizione € 41,27)	- annuale	€ **168,00**
	(di cui spese di spedizione € 20,63)	- semestrale	€ **91,00**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali:		
	(di cui spese di spedizione € 15,31)	- annuale	€ **65,00**
	(di cui spese di spedizione € 7,65)	- semestrale	€ **40,00**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
	(di cui spese di spedizione € 50,02)	- annuale	€ **167,00**
	(di cui spese di spedizione € 25,01)	- semestrale	€ **90,00**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	(di cui spese di spedizione € 383,93)	- annuale	€ **819,00**
	(di cui spese di spedizione € 191,46)	- semestrale	€ **431,00**
Tipo F1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari con i provvedimenti legislativi e ai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	(di cui spese di spedizione € 264,45)	- annuale	€ **682,00**
	(di cui spese di spedizione € 132,22)	- semestrale	€ **357,00**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A, A1, F, F1 comprende gli indici mensili
Integrando con la somma di € 80,00 il versamento relativo al tipo di abbonamento alla *Gazzetta Ufficiale* - parte prima - prescelto, si riceverà anche l'**Indice Repertorio Annuale Cronologico per materie anno 2008.**

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI
(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita:		
serie generale	€	1,00
serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€	1,00
fascicolo serie speciale, *concorsi*, prezzo unico	€	1,50
supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€	1,00
fascicolo Bollettino Estrazioni, ogni 16 pagine o frazione	€	1,00
fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€	6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI ED APPALTI

(di cui spese di spedizione € 127,00)	- annuale	€ **295,00**
(di cui spese di spedizione € 73,00)	- semestrale	€ **162,00**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

(di cui spese di spedizione € 39,40)	- annuale	€ **85,00**
(di cui spese di spedizione € 20,60)	- semestrale	€ **53,00**

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,00
I.V.A. 20% inclusa

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo € **190,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5% € **180,50**
Volume separato (oltre le spese di spedizione) € 18,00
I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero i prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste.

N.B. - Gli abbonamenti annui decorrono dal 1° gennaio al 31 dicembre, i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno e dal 1° luglio al 31 dicembre.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI IN USO APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

ABBONAMENTI UFFICI STATALI
Resta confermata la riduzione del 52% applicata sul solo costo di abbonamento

* tariffe postali di cui al Decreto 13 novembre 2002 (G.U. n. 289/2002) e D.P.C.M. 27 novembre 2002 n. 294 (G.U. 1/2003) per soggetti iscritti al R.O.C.